

Rassegna di giurisprudenza

Allontanamento

5.

Tribunale di Torino
ordinanza 25.5.2015 - est. Ratti

espulsione per irregolarità del soggiorno di madre di minore straniero - presentazione di richiesta all'autorizzazione al soggiorno al Tribunale per i minorenni - radicamento della competenza al Tribunale ordinario - riconoscimento del diritto al soggiorno per assistenza minore - omessa valutazione dei vincoli familiari esistenti in Italia - illegittimità dell'espulsione

artt. 5, co. 5, 13, co. 2 lett. b), 13 bis, 31 co. 3, TU n. 286/98

Nella causa iscritta al n. 27810/14 R.G.V. promossa da [...] avente ad oggetto ricorso *ex art. 13* del d.lgs. n. 286 del 1998 avverso il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto della Provincia di Torino in data 15.9.2014.

Il giudice [...] osserva.

1) Il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 15.9.2014 è motivato con la circostanza che l'odierna ricorrente ha omesso di chiedere il permesso di soggiorno entro il termine prescritto dal d.lgs. 1998 n. 286, non ha presentato la dichiarazione di presenza di cui alla l. 2007 n. 68 e si è trattenuta sul territorio nazionale in violazione dell'art. 3 della medesima legge. Il provvedimento impugnato è motivato con le circostanze che non sussistono le condizioni affinché alla ricorrente possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo, che l'interessata non ha prodotto documentazione che certifichi gravi ed oggettive situazioni personali che non ne consentono l'allontanamento dal territorio nazionale e che non ricorrono i presupposti dell'art. 19 del d.lgs. 1998 n. 286.

2) Il provvedimento impugnato non ha però minimamente tenuto conto dei legami familiari della ricorrente nel territorio dello Stato. In particolare, come risulta dalla documentazione in atti, [...], cittadina albanese, già coniugata con [...] titolare di un permesso per motivi di lavoro subordinato scaduto nel 2012, entrava periodicamente in Italia per visitare la figlia minore ([...], nata il [...]) che aveva raggiunto in padre (l'ultimo ingresso della ricorrente in Italia risale al 24.3.2014). Dopo il deterioramento del matrimonio e l'abbandono da parte del marito del territorio nazionale, la ricorrente si è trattenuta in Italia al fine di non lasciare sola la figlia minore, la quale frequenta regolarmente la scuola dell'obbligo italiana. Tale situazione, documentata da parte ricorrente, è stata accertata in fatto anche dal Tribunale per i

Diritto, immigrazione e cittadinanza XVII, 1-2015

Copyright © FrancoAngeli

N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell'opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta che, con provvedimento emesso ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 1998 n. 286 in data 17.3.2015, ha autorizzato l'odierna ricorrente a permanere in Italia per 18 mesi decorrenti dalla data di deposito del decreto. In questa situazione fattuale - non minimamente considerata - il provvedimento impugnato si pone in contrasto con l'art. 13, co. 2 *bis* del d.lgs. 1998 n. 286 e con l'art. 5, co. 5 dello stesso decreto legislativo (nel testo risultante dopo la sentenza 202/13 della Corte Costituzionale) che, anche nel caso in cui lo straniero non abbia esercitato il diritto all'unità familiare, impongono all'autorità amministrativa di considerarne i legami familiari nel territorio dello Stato.

3) Atteso quanto sopra esposto - non essendo stati considerati e valutati tutti gli aspetti pertinenti della situazione della ricorrente e, in particolare, non essendo stata esaminata la sua situazione anche sotto il profilo della tutela della coesione familiare (valutazione ineludibile, anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia, cfr. sentenza 6.12.2012 nelle cause C-356/11 e 357/11, soprattutto quando, come nel caso, la vicenda coinvolge minori) - il provvedimento impugnato deve essere annullato per vizio di motivazione.

4) La natura della controversia rende opportuna la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

annulla il decreto di espulsione emesso in data 15.9.2014 dal prefetto della Provincia di Torino e dichiara compensate le spese del procedimento.

Ammissione e soggiorno

4.

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - sez. I sentenza 9.1.2015 n. 18 - est. Bini

permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per intervenuta condanna ostantiva (art. 625 n. 2 c.p.) - mancata valutazione dell'inserimento lavorativo e delle condizioni di salute del cittadino straniero - illegittimità cittadino straniero - diritto costituzionale alla salute - necessità della valutazione delle esigenze di sua tutela

artt. 5 e 35 TU 286/98; art. 32 Cost.

Sul ricorso RG. 1310 del 2014, proposto da [...] contro il Ministero dell'interno, [...] per l'annullamento del provvedimento 1.7.2014 del questore della provincia di Alessandria, con cui è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. [...].

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

I) Con ricorso notificato l'11.11.2014 e depositato in data 21 novembre, il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno, motivato con il richiamo alla sentenza del Tribunale di Piacenza, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 625 n. 2 c.p. (furto con violenza sulle cose). Nel ricorso si lamenta la violazione dell'art. 5 co. 5 d.lgs. 286/1998; eccesso di potere per difetto di istruttiva, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, in quanto l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare situazione di salute. Il ricorrente ha infatti prodotto certificazione medica, da cui risulta che è stato ricoverato presso il reparto di infettologia ed è sottoposto a frequenti controlli medici. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso. Alla Camera di Consiglio dell'11.11.2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

II) Il ricorso è fondato.

La ragione del rigetto risiede nella natura ostativa del reato per cui il ricorrente è stato condannato. Tuttavia l'Amministrazione non ha valutato in alcun modo i profili ulteriori, quali l'inserimento lavorativo e lo stato di salute del ricorrente.

Come chiarito dalla giurisprudenza "il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione, come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di escludere la determinazione di situazioni prive di tutela, che possano pregiudicare l'attuazione di quel diritto.

La legge prevede un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri, mediante il quale viene in ogni caso assicurato a tutti e, quindi, anche a coloro che si trovano senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, quel nucleo irriducibile del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., per cui a tali soggetti vanno erogati non soltanto gli interventi di assoluta urgenza, ma anche tutte le cure necessarie, siano esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, ma anche continuative, per malattia e infortunio (Corte cost. n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999 e n. 267 del 1998). Da ciò non può discendere il diritto dello straniero di ottenere, per il tempo necessario ad effettuare cure mediche d'urgenza o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la sua situazione di inespellibilità" (conf.: Cons. St., n. 4863 del 2010; Tar Calabria, Catanzaro n. 678 del 2012 e n. 368 del 2012; Tar Trento, n. 139 del 2012).

Peraltro, secondo la giurisprudenza, il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute è correlato ad una condizione di necessità d'intervento sanitario non limitato all'area del pronto soccorso o della medicina d'urgenza, ma esteso, perché la garanzia normativa sia conforme al dettato costituzionale, all'esigenza di apprestare gli interventi essenziali "*quoad vitam*" (Cass. civ., sentenza n. 7615 del 2011). Ciò perché non può essere disposta l'espulsione di uno straniero, qualora dall'esecuzione di detto provvedimento egli possa subire un irre-

parabile pregiudizio al suo diritto alla salute, costituzionalmente garantito (Tar Calabria, Catanzaro, n. 368 del 2012).

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia illegittimo e, come tale, vada annullato, perché ha disposto il rigetto del permesso di soggiorno, senza valutare la situazione di salute e senza verificare e chiarire se il trattamento sanitario cui questi è sottoposto abbia o meno carattere indefettibile. Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente si è limitata a rigettare l'istanza di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente individuando ragioni ostative, senza valutare se sussistevano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per motivi di salute.

Ne segue che il provvedimento impugnato, in obiettivo contrasto con tale principio, discendente dall'art. 32 Cost., per quanto ancora prodromico ad una successiva espulsione, risulta illegittimo e va annullato.

Attesa la peculiarità della fattispecie, possono compensarsi le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. [...].

5.

Tribunale amministrativo regionale per la Emilia Romagna - sez. I sentenza 14.1.2015 n. 7 - est. De Carlo

permesso di soggiorno per motivi di studio - richiesta di rinnovo - diniego per mancato ritiro del 1^a permesso - illegittimità

permesso di soggiorno per studio - mancato ritiro - difetto di verifica, da parte della questura, delle ragioni dell'inattività - insufficienza del motivo per diniegare il rinnovo del permesso - esclusione di automatismo

art. 5 TU n. 286/98; art. 13 d.p.r. 394/99

Sul ricorso RG. 1072 del 2014, proposto da [...] contro il Ministero dell'interno, UTG - prefettura di Bologna, [...], per l'annullamento del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico emesso dal UTG - prefettura di Bologna in data 13.9.2014 presentato dalla ricorrente avverso il diniego permesso di soggiorno per motivi di studio del questore di Bologna in data 17.2.2014; [...]. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto e diritto

La ricorrente ha fatto ingresso in Italia con un visto per motivi di studio per frequentare la facoltà di medicina dell'Università agli studi di Parma. Presentava tempestivamente la domanda per il permesso di soggiorno presso la questura di Parma e successivamente chiamava telefonicamente, come le era stato suggerito, per co-

noscere l'esito della richiesta. Nell'imminenza della scadenza si attivava presso la questura di Bologna, essendosi trasferita in quella città, per chiedere il rinnovo, ricevendo un preavviso di rigetto per non aver documentato la sua iscrizione al corso universitario. Dal provvedimento di rigetto emergeva che la prima pratica non si era mai conclusa ed era stata archiviata per mancato ritiro. Il ricorso gerarchico presentato presso l'UTG - prefettura di Bologna veniva respinto e il provvedimento impugnato con il presente ricorso.

Il primo motivo censura un difetto di motivazione dell'originario diniego, e conseguentemente anche del provvedimento di rigetto del ricorso che sul punto nulla ha aggiunto, perché non è sufficiente per motivare un'archiviazione dare atto del mancato ritiro del permesso senza appurare le ragioni per cui ciò si è verificato.

Soprattutto alla luce della presentazione della richiesta di rinnovo con l'intera documentazione doveva ritenersi che il mancato ritiro fosse la conseguenza di un fraintendimento o comunque di un disagio.

Il secondo motivo contesta il fatto che nel preavviso di rigetto si faccia riferimento alla mancata documentazione dell'iscrizione ad un corso universitario, mentre nel provvedimento conclusivo si censura il mancato ritiro del precedente permesso.

Il terzo motivo lamenta che la ricorrente non fu informata della possibilità di monitorare il procedimento amministrativo tramite l'apposito portale, né la Amministrazione si attivò in alcun modo per informare l'interessata del rilascio del permesso.

Il quarto motivo eccepisce l'equiparazione del mancato ritiro alla falsità del titolo.

Il quinto motivo chiede sia dichiarata la nullità del provvedimento per mancata traduzione in una lingua conosciuta dalla ricorrente.

Il Ministero dell'interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

L'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere a verificare le ragioni del mancato ritiro da parte di una studentessa del permesso di soggiorno, tenuto conto che, contrariamente a quanto dichiarato nel preavviso di rigetto, la ricorrente aveva presentato la documentazione idonea a giustificare la sua permanenza in Italia per motivi di studio. Il mancato ritiro del primo permesso si è verificato per un disagio dovuto in parte alla poca conoscenza della lingua italiana della ricorrente ed anche ad una condotta sommaria dell'amministrazione; il trasferimento da Parma a Bologna con conseguente cambio di questura competente, ha contribuito al perfezionarsi dell'equivoco.

La ricorrente presenta tutte le condizioni per ottenere il permesso di soggiorno ed il mancato ritiro del provvedimento non può essere ragione sufficiente per negare il rinnovo del titolo; "il mancato ritiro del rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell'interessata (non) può giustificare l'automatico annullamento dello stesso avendo l'Amministrazione l'onere di valutare le ragioni per cui tale evento si è verificato anche alla luce di eventuali "gravi e comprovati motivi" che, ai sensi dell'art. 13 co. 4 d.p.r. n. 394/99, potrebbero essere invocati dalla ricorrente quale ragione giustificatrice della sua assenza dall'Italia" (cfr. Tar Lazio, I *quater*, 27.2.2009, 2085),

che potrebbe assurgere a motivo unico per l'emanazione dell'atto impugnato" (Tar Sicilia Catania 509/2013).

Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato e l'Amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi verificando se sussistono tutte le condizioni per il rilascio del rinnovo, senza tener conto dell'omesso ritiro del primo permesso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna il Ministero dell'interno alla rifusione delle spese del presente giudizio [...].

6.

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Brescia - sez. I ordinanza 19.2.2015 n. 248 - est. De Zotti

permesso di soggiorno - revoca per intervenuta condanna per esercizio di una casa di prostituzione - reato ostativo solo se inquadrato nel diverso reato di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ex art. 12 co. 3 ter del TU n. 286/98 - illegittimità della revoca

permesso di soggiorno lavorativo - revoca per intervenuta condanna astrattamente ostativa - esclusione di automatismo - necessità di valutazione dei vincoli familiari (presenza in Italia di figli minorenni) e sociali in Italia e della risulterebbe della condanna - applicazione dei principi e dei criteri delineati dalla CEDU per il rispetto della vita familiare e privata

permesso di soggiorno lavorativo - revoca per intervenuta condanna astrattamente ostativa - mancata valutazione della attualità della pericolosità sociale - illegittimità

artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 TU n. 286/98

Sul ricorso RG. n. 1715 del 2014, proposto da [...] contro Ministero dell'interno, questura di Bergamo, [...] per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 142500 del 12.12.2014 di revoca del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto connesso. [...].

Considerato a un sommario esame:

1. La questura di Bergamo con decreto del 12.12.2014 ha disposto la revoca al ricorrente del permesso di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza 20.11.2015. La decisione è stata adottata sulla base dell'art. 4 co. 3 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, in quanto a carico del ricorrente vi è una condanna definitiva per il reato di esercizio di una casa di prostituzione alla pena di 4 anni di reclusione e di € 4000 di mul-

ta, con sentenza emessa il 4.2.2011 dalla Corte d'appello di Bologna, per fatti commessi nell'anno 2007.

2. Nel ricorso si replica che (a) il reato in questione non figura tra quelli ostativi elencati all'art. 4 co. 3 del d.lgs. 286/1998 né per la pena edittale né per tipologia, tale per cui ne consegue l'illegittimità di ogni automatismo nella revoca del permesso di soggiorno e dunque la rilevanza degli avvisi *ex artt. 7 e 10 bis l. 241/90*; (b) il ricorrente è sposato con una connazionale ([...]) titolare anch'essa di permesso di soggiorno, revocato ma con provvedimento sospeso dal Tar con ordinanza del 5.2.2015; (c) la coppia ha due figli minori, ambedue nati in Italia; (d) in Italia risiedono anche altri familiari del ricorrente, tra cui i genitori; (e) che i fatti oggetto della condanna risalgono all'anno 2007 e che il sig. [...] attualmente sta spiando la pena attraverso la misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, concessa dal Tribunale di sorveglianza di Firenze; (f) che durante il soggiorno in Italia il ricorrente ha svolto attività lavorativa regolare con la quale mantiene il nucleo familiare.

3. Sulla vicenda così sintetizzata si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) il reato di sfruttamento della prostituzione non è di per sé ostativo ai sensi dell'art. 4 co. 3 del d.lgs. 286/1998, posto che detta norma attribuisce valore ostativo alle condotte di sfruttamento della prostituzione solo laddove le stesse si inquadrino nel diverso reato di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione di cui all'art. 12 co. 3 *ter* del d.lgs. 286/1998; circostanza, questa, che consente di valutare la pericolosità del soggetto anche alla luce del tempo del commesso reato, risalente al 2007;

(b) nella valutazione in concreto deve essere data, inoltre, applicazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo formatasi sull'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte ha infatti individuato alcuni criteri per stabilire quando il rispetto della vita privata e familiare sia da considerare prevalente su un provvedimento di espulsione formalmente legittimo in base al diritto interno;

(c) in particolare, la Corte (v. CEDU GC 23.6.2008, Maslov, punto 71; CEDU sez. II 15.12.2012, Shala, punto 45) ritiene che si debbano considerare (1) la natura e la gravità dell'infrazione commessa dal cittadino extracomunitario, (2) la durata del soggiorno, (3) il tempo trascorso dall'infrazione e la condotta mantenuta nel frattempo, (4) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine;

(d) sulla base degli elementi a disposizione sembra pertanto che il ricorrente abbia maturato un radicamento familiare e lavorativo in grado di giustificare la prosecuzione del soggiorno nel territorio nazionale, tenuto anche conto delle modalità di espiazione della pena accordate dal giudice dell'esecuzione;

(e) occorre altresì sottolineare che il principale punto di collegamento con lo Stato italiano è costituito dalla presenza di figli minori, rispetto ai quali il ricorrente ha precisi obblighi di mantenimento e assistenza. La prosecuzione del soggiorno è quindi possibile a condizione che il ricorrente si prenda effettivamente cura delle

esigenze morali e materiali dei figli, e si attivi per procurarsi un reddito da fonte lecita con il quale adempiere le proprie obbligazioni familiari. In questo modo si otterrà anche l'effetto di non incidere negativamente sul benessere del Paese ospitante, il che costituisce un elemento apprezzabile quando l'Amministrazione deve scegliere tra permanenza ed espulsione (v. CEDU 21.6.1988, Berrehab, punti 26 e 29; CEDU sez. I 11.7.2000, Ciliz, punti 51-52 e 60; CEDU sez. II 31.1.2006, Rodrigues da Silva, punto 44);

(f) la questura è conseguentemente tenuta a rivalutare il provvedimento di revoca impugnato e a consentire, alle condizioni sopra riportate, al cittadino straniero la fruizione del titolo di soggiorno del quale in atto dispone;

(g) la condotta del ricorrente in corso di causa e l'attività lavorativa che sarà svolta sulla base del predetto titolo di soggiorno saranno sottoposte a verifica da parte della questura, e potranno costituire elemento sopravvenuto sanante *ex art. 5 co. 5 del d.lgs. 286/1998* ai fini della decisione di merito (v. Cons. St. sez. III 1.8.2014 n. 4116).

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, sez. I: (i) accoglie la domanda cautelare, ai fini del riesame, come precisato in motivazione; (ii) fissa la trattazione del merito all'udienza pubblica del 28.10.2015; (iii) compensa le spese della fase cautelare. [...].

7.

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Lecce - sez. II sentenza 12.3.2015 n. 875 - est. Manca

permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per intervenuta condanna per reati in materia di protezione del diritto d'autore - automatismo incompatibile con i principi espressi dalla Corte costituzionale - illegittimità

reati in materia di diritto d'autore - scarso disvalore sociale attuale - compatibilità con la presenza del cittadino straniero in Italia

cittadino straniero soggiornante da tempo - equiparazione della condizione con il cittadino straniero titolare di PSUE o che abbia attivato il relativo procedimento per il riconoscimento dello *status*

artt. 9 e 26, co. 7 bis TU n. 286/98; art. 171 ter l. n. 633/41; art. 474 c.p.

Sul ricorso RG. n- 1820 del 2014, proposto da [...] contro il Ministero dell'interno e la questura di Lecce [...] per l'annullamento del decreto prot. n. 33/2014 del 24.3.2014 con cui il questore della provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno formulata dal sig. [...]. Osservato quanto segue.

Fatto e diritto

1. Rilevato che il sig. [...], in Italia da oltre 7 anni, impugna il decreto prot. n. 33/2014 del 24.3.2014 con cui il questore della provincia di Lecce rigettava la for-

mulata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in ragione della sentenza di condanna definitiva adottata nei confronti del cittadino extracomunitario dal Tribunale monocratico di Pescara in data 13.4.2010 (per il reato di “violazione delle norme del diritto d’autore, *ex art.* 171 *ter* l. n. 633/41, commesso in Pescara il 9.12.2007”; condanna la quale impedirebbe il rinnovo del titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 26, co. 7 *bis* TU immigrazione, come modificato dalla legge n. 189 del 2002).

2. Considerato che il ricorso è fondato, nei sensi espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza che segue: 9.1. L’interessato, con il ricorso proposto avanti al Tar Liguria, ha contestato l’atto con il quale il questore di Genova ha respinto la domanda proposta per il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia quale lavoratore autonomo.

9.2. Egli ha riportato la condanna alla pena di € 4.000,00 di multa per l’accertata violazione dell’art. 474 c.p., pena irrogata mediante decreto penale dal Tribunale di Mondovì, in quanto veniva sorpreso dalla forza pubblica mentre offriva in vendita 279 occhiali da vista pregraduati e 137 caricabatteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto.

9.3. La questura di Genova ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 26, co. 7 *bis*, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, introdotto dall’art. 1, co. 21, della l. 189/2002, che considera ostativa alla presenza di uno straniero la condanna pronunciata per diversi reati, tra i quali quello p. e p. dall’art. 474 c.p.

9.4. Il giudice di *prime cure* ha ritenuto, al riguardo, che in questa fase storica la società non ritiene collidente con i principi dell’ordinamento la norma che considera incompatibile con il lavoro in Italia lo straniero che ha venduto beni falsificati, anche se di non rilevante valore.

9.5. In particolare l’interessato, a giudizio del Tar, non avrebbe allegato di essere un soggiornante di lungo periodo e avrebbe richiesto espressamente un rinnovo del titolo per svolgere il lavoro autonomo in Italia.

10. L’odierno appellante ha sviluppato un primo motivo di censura, incentrato sulla critica rivolta all’impugnata di aver omesso qualsiasi congrua motivazione in ordine al rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, avallando l’erronea interpretazione dell’Amministrazione, in base alla quale la condanna per reati in violazione delle norme sul diritto d’autore solleva l’autorità, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 5, co. 5, del d.lgs. 286/1998, dal compiere ogni ulteriore valutazione in concreto sulla situazione dell’interessato, titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

11. Il motivo è fondato.

11.1. Il giudice di *prime cure* ha fondato il proprio ragionamento sulla base di un automatismo ostativo che, pur formalmente corretto sul piano letterale (v., in questo senso, già questo stesso Cons. St., sez. III, 27.7.2012, n. 2932), in realtà non si accorda, soprattutto alla luce dei più recenti orientamenti del giudice delle leggi, con i principi costituzionali vigenti in materia di immigrazione e, in particolare, con quello secondo cui “le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fon-

damentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*" (Corte cost., n. 172/2012).

11.2. È evidente, proprio alla luce di questo basilare valore costituzionale e di questo irrinunciabile principio di civiltà giuridica, che la semplice vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 caricabatteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto, per quanto integrante la fattispecie delittuosa dell'art. 474 c.p., non basta a connotare, per la tenuità del fatto, la presenza dello straniero in Italia, secondo l'*id quod plerumque accidit*, di una pericolosità sociale tale da giustificare la sua espulsione dal territorio nazionale.

11.3. Vano e fuorviante è quindi richiamarsi, come fa il primo giudice, ad una non meglio precisata coscienza sociale dell'attuale fase storica, che riterrebbe la norma dell'art. 26, co. 7 *bis*, del d.lgs. 286/1998 in sintonia con i principi dell'ordinamento, senza valutare appropriatamente il reale disvalore del fatto e la sua pericolosità in concreto.

11.4. Proprio da ultimo, con la recentissima ordinanza n. 58 del 17.3.2014, la Corte costituzionale ha ribadito e sottolineato con forza, in riferimento a tale disposizione, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), esige che "l'eventuale diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate" (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 29.10.2012, n. 5515).

11.5. A tal fine la Corte ha valorizzato quell'ulteriore orientamento interpretativo secondo il quale l'art. 9 del d.lgs. 286/1998 non si applica solo a coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, ma anche a coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo, come nel caso dell'odierno appellante, che si trova in Italia da venticinque anni e vi svolge, almeno da quanto risulta agli atti, regolare attività lavorativa.

11.6. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 26, co. 7 *bis*, del d.lgs. 286/1998 vieta, dunque, di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (v., in questo senso, Cons. St., sez. VI, 17.4.2009, n. 2342), senza valutare, in concreto, la pericolosità di un soggetto che abbia richiesto il permesso di soggiornante di lungo periodo o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo.

12. Ne segue che l'impugnata sentenza, in quanto affetta da *error in iudicando*, deve essere per tale assorbente vizio riformata interamente, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in prime cure avverso il provvedimento di diniego.

13. Sono fatti salvi, alla luce di quanto esposto, gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, la quale valuterà la complessiva situazione, familiare e lavorativa, del cittadino extracomunitario, il suo inserimento sociale e la sua attuale e concreta pericolosità sociale, senza automatismi di sorta" (Cons. Stato, III, 7.4.2014, n. 1637).

3. Ritenuto che, sulla base dei principi appena richiamati, il ricorso debba dunque essere accolto, sussistendo tuttavia valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti (anche per l'impossibilità di porre a carico della parte "virtualmente" soccombente, che è un'Amministrazione dello Stato, la rifusione delle spese inerenti la parte ammessa al patrocinio, ordinandone il pagamento in favore dello Stato, così come previsto dall'art. 133 del d.p.r. 30.5.2002 n. 115 s.m.i.).

3.1 Il compenso per l'assistenza legale del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decr. n. 28/2014), è posto a carico dell'Erario e liquidato come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1820 del 2014 indicato in epigrafe, lo accoglie. Compensa tra le parti le spese di giudizio [...].

Asilo e protezione internazionale

4.

Corte d'appello di Roma sentenza 13.3.2015 - est. Reali

cittadino del Ghana richiedente la protezione sussidiaria - impugnazione della sentenza di conferma del diniego della Commissione territoriale - accertamento di merito del giudice di appello - riforma della sentenza per la rilevata attendibilità della dettagliata ricostruzione operata dal richiedente - accertato rischio che in caso di rimpatrio possa essere sottoposto sia ad una pena inumana sia ad un trattamento carcerario degradante: conseguente accoglimento della domanda di protezione sussidiaria

Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati; artt. 3, 14 e ss. d.lgs. n. 251/07; d.lgs. n. 25/08

Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4853 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 18.12.2014, senza concessione del termine previsto per il deposito della comparsa conclusionale, e vertente tra [...] e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma [...] e con l'intervento del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma [...].

Motivi della decisione

La motivazione della presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 co. 1 n. 4) c.p.c., quale novellato dall'art. 45 co. 17 legge 18.6.2009 n. 69.

Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto, con il ricorso depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 7.9.2012, da [...] avverso l'ordinanza *ex art. 702 ter* c.p.c., depositata l'8.8.2012 e comunicatagli in pari data, con la quale il Tribunale di Roma aveva così statuito in merito al ricorso proposto avverso la decisione reiettiva dell'istanza per il riconoscimento di qualsivoglia forma di protezione internazionale, decisione adottata dalla relativa Commissione territoriale di Roma il 23.11.2011: visto l'art. 702 *bis* c.p.c.: a) ammette [...] al patrocinio a spese dello Stato; b) rigetta il ricorso; c) rigetta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato; d) dichiara compensate le spese di lite.

Quanto all'appello, con il primo motivo si deduce che il giudice di primo grado non aveva ritenuto di dover riconoscere all'appellante la protezione sussidiaria. In tal modo non aveva considerato che, qualora [...] fosse ritornato in Ghana, sarebbe stato sottoposto ad un processo per l'omicidio colposo della ragazza, che aveva involontariamente investito con la propria autovettura. Tale processo non avrebbe avuto le caratteristiche di un processo equo e l'appellante sarebbe stato passibile anche della pena di morte.

Osserva la Corte che [...] aveva dichiarato, in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma in data 23.11.2011, che nel 2008 lo zio lo aveva avvertito, per via telefonica, che la casa della madre dell'appellante era stata bruciata. Messosi alla guida di un'autovettura, per altro in stato di shock, vettura che aveva appena terminato di riparare, poiché [...] svolgeva l'attività di meccanico, aveva urtato una ragazza, che stava procedendo in bicicletta. Costei, a cagione della caduta era successivamente morta nell'ospedale ove era stata portata. L'appellante, per tale fatto, era stato imprigionato e, durante la detenzione, era stato picchiato e torturato.

Successivamente era riuscito a fuggire dal carcere.

All'udienza del 19.9.2013, innanzi a questa Corte, [...] ha confermato quanto dichiarato in sede amministrativa.

Ha altresì precisato che, durante la detenzione, nonostante avesse una gamba fratturata, non era stato sottoposto ad alcuna cura medica e che, nel Paese d'origine, il Ghana, era stata diffusa una propria fotografia in cui veniva indicato quale ricercato.

Osserva la Corte che, questa Corte medesima, con l'ordinanza depositata in data 3.10.2013, ha disposto che il Cancelliere richiedesse:

a) al Ministero degli affari esteri di acquisire informazioni al fine di accertare, anche per il tramite dell'autorità diplomatica italiana in Ghana, sulla base di quanto notogli o comunque acquisibile dalle notizie di stampa o di altri mezzi di informazione, se in tale Paese fossero state riscontrate in sede di esecuzione di pene detentive o comunque nel corso della custodia cautelare episodi di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, parametrabili in relazione a quanto previsto dalle regole minime per il trattamento dei detenuti approvate dall'ONU il 30.8.1955, nonché dalle regole penitenziarie europee di cui alla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (2006) 2 dell'11.1.2006;

b) alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo informazioni sulla situazione generale in Ghana, con specifico riferimento all'osservanza di quanto previsto dalle regole minime per il trattamento dei detenuti approvate dall'ONU il 30.8.1955, nonché dalle regole penitenziarie europee di cui alla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa R (2006) 2 dell'11.1.2006.

All'esito delle informazioni acquisite, la Corte osserva che la prospettazione dei fatti, da parte di [...], la cui cittadinanza ghanese è stata acclarata sulla base di quanto risultante dal permesso di soggiorno, rilasciato per motivi umanitari, prodotto, appare plausibile. In particolar modo va evidenziato, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 co. 5 lett. d) d.lgs. 19.11.2007 n. 251, che l'appellante aveva presentato la domanda di protezione internazionale non appena arrivato in Italia.

Emerge poi, dalla nota del Ministero degli affari esteri del 18.9.2013, che in Ghana l'omicidio colposo, reato del quale plausibilmente [...] è imputato, è punito con la pena dell'incarcerazione a vita. Dal rapporto della Commissione nazionale per il diritto d'asilo emerge l'esistenza di segnalazioni credibili secondo le quali la polizia, in Ghana, avrebbe picchiato i detenuti in carcere, detenuti ai quali non sarebbero state in ogni caso assicurate adeguate cure mediche, in caso di malattia.

Rileva pertanto la Corte che, qualora l'appellante tornasse in Ghana, potrebbe essere sottoposto sia ad una pena inumana, in quanto sproporzionata rispetto al reato commesso, sia ad un trattamento carcerario degradante. Ricorre pertanto l'ipotesi del danno grave di cui all'art. 14 lett. b) d.lgs. 19.11.2007 n. 251, richiamato dall'art. 2 lett. f) d.lgs. 28.2.2008 n. 25.

Il motivo è pertanto fondato ed assorbente di ogni altra censura impugnatoria proposta. Conseguentemente, in riforma dell'ordinanza impugnata, va riconosciuta all'appellante la protezione sussidiaria.

Quanto alle spese processuali, si osserva che l'appellante è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con il provvedimento di questa Corte depositato in data 3.10.2013 e conseguentemente trova applicazione quanto previsto dall'art. 133 d.p.r. 30.5.2002 n.115. Detta disposizione prevede che il provvedimento, che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Nel caso in esame, dal momento che la parte soccombente non ammessa al patrocinio è un'Amministrazione dello Stato, la disposizione

ex art. 133 cit. d.p.r. 115/2002 determinerebbe, attesa l'unicità del bilancio dello Stato, una mera partita di giro. Conseguentemente nulla va disposto quanto alle spese processuali con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

a) in riforma dell'ordinanza impugnata, ordinanza del Tribunale di Roma depositata l'8.8.2012, riconosce in favore di [...], nato a [...] (Ghana) il [...], la protezione sussidiaria; b) nulla dispone quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi di cui in motivazione.

5.

Tribunale di Bologna ordinanza 29.12.2014 - est. Costanzo

cittadino nigeriano richiedente la protezione internazionale o la protezione umanitaria - impugnazione - concessione del permesso umanitario nelle more del giudizio: persistente sussistenza dell'interesse ad agire in relazione alla richiesta di più ampio titolo di protezione

cittadino nigeriano di religione cristiana pentecostale richiedente la protezione sussidiaria - accertata sussistenza nel territorio nigeriano di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno e pericolo per la vita e la persona del richiedente in caso di rimpatrio: accoglimento della domanda

Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati; artt. 2, 3, 10, 14 e ss. d.lgs. n. 251/07; d.lgs. n. 25/2008; art. 19 d.lgs. n. 150/2011; artt. 4 e 5 TU n. 286/98

Nella causa n. 12814/12 R.G. promossa *ex art. 35, d.lgs. n. 25/2008* da [...] contro il Ministero dell'interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sez. distaccata di Bologna; [...] con l'intervento del P.M. [...]. Oggetto del processo: opposizione a diniego di *status* di rifugiato (art. 35, d.lgs. n. 25/2008). [...]. Il giudice, esaminati il ricorso e i documenti ad esso allegati; sentito il difensore del ricorrente;

osserva quanto segue

1. Il ricorrente sig. [...], nato il 9 agosto 1986 a Uromi, Edo State (uno Stato situato nella Nigeria meridionale: confina a nord con il Kogi, a sud e a ovest con il Delta e l'Ondo), cittadino nigeriano, sentito dalla Commissione ha dichiarato di appartenere al gruppo etnico Ishan; di essere cristiano pentecostale praticante; di essere originario del Delta State; di essere stato allevato da uno zio avendo perduto all'età di otto anni i genitori (morti in un incidente stradale); di essersi diplomato come tecnico e di aver lavorato a Benin City quale manutentore di macchine industriali; di essere stato minacciato di morte da un pretendente della sua ragazza il quale apparteneva ad un culto segreto Eyie (ma la dizione corretta sembra: "Eiye", come si de-

sume anche dalla documentazione prodotta col ricorso; per errore materiale, nel verbale dell'audizione e nel provvedimento impugnato è scritto Ayie); di essere stato minacciato (lo stesso era accaduto alla sua ragazza) e picchiato da uomini appartenenti a quel gruppo; di aver lasciato Benin City e di essersi rifugiato il 15 febbraio 2008 con la ragazza nel suo paese natale, Uromi (Delta State), dove però gli adepti a quel culto segreto lo avevano rintracciato e legato dopo aver dato fuoco alla sua casa; di essersi salvato da morte solo grazie all'intervento dei vicini, richiamati dalle sue urla; di essere stato circa un mese in ospedale e di essere poi fuggito a marzo 2008 con la ragazza, attraversando il Niger diretti verso la Libia; che durante il viaggio la sua ragazza era morta; di aver trovato lavoro come tecnico (elettricista) in Libia; di essere poi fuggito dalla Libia allo scoppio della guerra (c.d. primavera araba) e di essere giunto in Italia a Lampedusa il 28 maggio 2011; di aver presentato poche settimane dopo la domanda per la protezione internazionale (v. il mod. C/3, 12 luglio 2011 presentato alla questura di Rimini).

Si rimanda al verbale della Commissione.

2. Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.

Il ricorso è stato tempestivamente proposto.

La Commissione non ha trasmesso atti. Nessuno si è costituito per parte convenuta.

Il modello C-3 (con allegato il testo in inglese dell'istanza del richiedente) è prodotto in copia dal ricorrente.

3. Nel ricorso in opposizione si manifesta il timore di essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio di minacce, ritorsioni e violenze da parte dell'ex pretendente della ragazza e dei genitori di lei (v. il verbale: "D. Da quanto è uscito dalla Nigeria ha più ricevuto minacce da quel ragazzo? R. io zio mi ha detto che i genitori della ragazza mi cercano perché non credono che sia morta e pensato che io l'abbia nascosta e l'altro ragazzo disturbare ancora mio zio per cercare me") e al rischio di violenze legate agli scontri e attentati etnico - religiosi sempre più frequenti negli ultimi anni in Nigeria.

4. Col ricorso ex art. 35, d.lgs. n. 25/08 si censura il provvedimento di diniego del riconoscimento dello *status* di rifugiato per il mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato, dell'asilo politico, della protezione sussidiaria o in subordine della protezione umanitaria.

Il difensore ha poi precisato in una delle udienze che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato rilasciato (v. infatti copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Rimini).

Permane ad ogni modo l'interesse del ricorrente ad ottenere una più ampia tutela (cfr. anche App. Bologna, 19.12.2013, n. 2268).

Il difensore ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.

5. La Commissione ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente e carente la prova dell'attualità del pericolo di grave danno in caso di rimpatrio, ma l'argomento addotto - e cioè il rilievo secondo cui i motivi della fuga dalla Nigeria attengono alla sfera personale del richiedente in assenza di timore di persecuzione e

l'opinione secondo cui non è credibile l'origine della persecuzione di parte del corteggiatore della ragazza del richiedente, il tutto nell'assenza di informazioni circa il culto segreto o setta dal nome Ayie - è debole e non contempla tutti i profili evocati dal richiedente, meglio illustrati nel ricorso e nelle successive difese (sul dovere del giudice di prendere in esame la domanda giudiziale così come proposta, v. Cass., sez. VI-1, 9.4.2014, n. 8399).

Quel giudizio non è condivisibile, né in relazione alle dichiarazioni in sé considerate, né alla luce delle informazioni disponibili sul contesto sociale, economico e politico del Paese di provenienza; vanno poi considerati le precisazioni, i chiarimenti, gli approfondimenti e la ricostruzione del quadro più generale contenuti nel ricorso in opposizione (sulla necessità di una attenta verifica dell'inquadramento dei fatti dettagliatamente narrati, con riferimento alle fattispecie di cui alla lett. a) o lett. b) dell'art. 14, d.lgs. n. 251/2007, v. Cass., sez. VI-1, ord. 23.1.2014, n. 1455, che ha cassato con rinvio App. Bologna, 27.12.2012, n. 93 V.G.; sulla rilevanza della condizione familiare e sociale in un contesto caratterizzato dalla diffusione della violenza e dal ridotto grado di intervento e controllo da parte delle autorità pubbliche, v. *in parte motiva* Cass., sez. VI-1, ord. 10.1.2013, n. 563; sulla possibile rilevanza, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, di conflitti di natura familiare, v. Cass., sez. VI-1, ord. 24.10.2013, n. 24064 nonché Cass., sez. VI-1, ord. 29.11.2013, n. 26887; sui criteri da seguire nel valutare la credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero, v. Cass., sez. VI-1, 17.10.2014, n. 22111, che ha cassato con rinvio App. Bologna, 8.4.2013, n. 415).

6. Dall'esame degli atti emerge infatti che il richiedente ha reso dichiarazioni il più possibile circostanziate (per quanto consentito dall'audizione svoltesi per meno di un'ora con l'ausilio di un traduttore); che il racconto è ricco di dettagli suscettibili di verifica e che consentono di contestualizzare le vicende nel più ampio contesto nigeriano; che nel racconto non vi sono contraddizioni evidenti e che anzi quella narrazione è del tutto conforme a quanto già esposto per iscritto in inglese (il testo non risulta tradotto in italiano); che il richiedente la protezione si è sforzato di chiarire fatti e contesto, con particolari interessanti desumibili già dal manoscritto in inglese; che la domanda di protezione internazionale è stata presentata a poche settimane dall'arrivo in Italia (cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 4.4.2013, n. 8282).

In particolare, quanto alle minacce e alle persecuzioni sofferte a causa dell'azione degli appartenenti al culto segreto Eiyé, il ricorrente, il quale nel manoscritto in inglese aveva già precisato che gli adepti di quel culto sono chiamati "blue men" (nel ricorso si spiega che uno dei loro segni di riconoscimento è la sciarpa blu da essi indossata); che quel culto segreto è formato da "delinquenti comuni di chi si servono gli uomini politici, per cui nessuno fa niente contro diloro"; che quel ragazzo, rifiutato dalla sua ragazza, e altri membri dell'associazione segreta lo avevano minacciato; che per questa ragione egli aveva dovuto lasciare Benin City e dunque perdere il lavoro, senza però riuscire a sottrarsi alle loro ricerche; che solo grazie all'intervento dei vicini si era salvato dalla morte; che il timore di nuove minacce

era così forte che lui e la sua ragazza avevano intrapreso un lungo e pericoloso viaggio, risultato fatale per la giovane donna; che lo zio, che lo aveva allevato, gli aveva riferito di nuove minacce provenienti anche dai genitori della ragazza.

La credibilità di quella narrazione va rapportata alla realtà delle condizioni di vita e al livello di garanzia dei diritti (notoriamente basso) di cui possono godere i cittadini nigeriani (su violenze e atti arbitrari commessi dalla polizia, inefficienza del sistema giudiziario, conflitti etnico-religiosi, ricorso alla giustizia privata con mezzi violenti v., ad esempio, i rapporti annuali di Amnesty International e la documentazione prodotta dal ricorrente).

Ulteriore elemento di credibilità è dato dal fatto che il richiedente aveva un lavoro in Nigeria e che difficilmente lo avrebbe lasciato per dirigersi - affrontando un lungo e pericoloso viaggio - verso la Libia se non per sottrarsi ad un concreto e serio pericolo.

Nel ricorso (con allegati) si forniscono ampie e documentate informazioni sull'origine, l'attività, la pericolosità dei culti (gruppi criminali di matrice nigeriana) operanti anche nei paesi meta di emigrazione dei cittadini nigeriani.

A ciò si aggiunga che forse l'errore di trascrizione non ha consentito alla Commissione di acquisire notizie sul culto Eiyè (e non Ayie: "dalla notizia in possesso della Commissione non risulta nessun culto segreto o setta denominata Ayie"), mentre le notizie disponibili confortano il giudizio di credibilità, credibilità negata invece dalla Commissione, ad esempio, sul presupposto che fosse non verosimile - e in effetto poco lo sarebbe nel contesto italiano - una condotta persecutoria motivata da ragioni personali quale l'essere stato respinto dalla ragazza che si corteggiava (ma v. da http://it.wikipedia.org/wiki/Confraternite_nigeriane: «[...] La normale attività criminale dei culti include l'intimidazione di professori per l'ottenimento di voti alti, incluso l'incendio della loro macchina o il rapimento per breve periodo dei loro figli. A partire dagli anni ottanta, le confraternite hanno ucciso persone sospettate di aver "rubato" la ragazza di un altro membro, o il "il proprio uomo" nel caso di gruppi femminili. I gruppi femminili hanno iniziato a lavorare come organizzazioni dedite alla prostituzione relativamente presto. La maggior parte delle confraternite, nel 2005, erano coinvolte in una varietà di attività criminali redditizie, che vanno dalla rapina a mano armata al sequestro di persona. I membri dei culti possono anche ricevere denaro da figure politiche, che intendono intimidire i loro oppositori. Non è chiaro quale sia il numero di morti causato dalle attività delle confraternite»).

Si rimanda alle informazioni reperibili su http://it.wikipedia.org/wiki/Confraternite_nigeriane: «In Nigeria, una confraternita è un gruppo che ha nominalmente una base universitaria, sebbene delle confraternite urbane abbiano iniziato a formarsi nel 1990. La prima confraternita, la "Pyrates Confraternity" è stata fondata come organizzazione a favore di studenti promettenti. Tuttavia, con il formarsi di nuove confraternite, questi gruppi sono divenuti sempre più violenti durante gli anni 1970 e 1980. Negli anni 1990 in Nigeria, molte confraternite operavano in gran parte come gang criminali soprannominate "campus cults". Oltre alle normali attività criminali, le confraternite sono state associate ad atti di violenza politica, così come

pure al conflitto che coinvolge la regione del Delta del Niger. [...] Scisma. [...] Mentre nuovi gruppi andavano formandosi, le tensioni tra questi portavano a degli scontri, sebbene questi fossero all'inizio limitati a delle scazzottate. Negli anni 1980 le confraternite si diffusero in tutte le 300 istituzioni di istruzione superiore del paese. Il "Neo-Black Movement of Africa" (chiamato anche Black Axe) emerse dalla University of Benin nello Edo State, mentre la "Supreme Eiyé Confraternity" (conosciuta anche come National Association of Air Lords) si separò dai Black Axe. Espansione al di fuori delle università. Nei primi anni 1990, mentre la fine della Seconda Repubblica si avvicinava, le attività delle confraternite si allargarono drammaticamente nella regione del Niger Delta e queste si cimentarono in una lotta sanguinaria per la supremazia. Emerse la "Family Confraternity" (o "Campus Mafia" o "Mafia"), che si strutturò su esempio della Mafia italiana. Subito dopo il loro arrivo, molti studenti vennero espulsi dalla Abia State University per aver copiato e per attività di "cultismo", un riferimento alle confraternite che eseguivano pratiche voodoo, cosa che segnò l'inizio del trasferimento delle attività delle confraternite al di fuori dei campus universitari. Inoltre, il consolidamento delle attività delle confraternite al di fuori dei campus nigeriani fu accelerato dalla rinuncia in tutto il Paese delle pratiche di cultismo da parte degli studenti universitari e la dissoluzione dei tradizionali cult dei campus in come risultato di un'amnistia concessa a tutti coloro che rinunciavano a pratiche di cultismo da parte del presente governo democratico. Questo portò a una migrazione degli associati ai cult dai campus verso i quartieri e strade urbane in quanto i campus non rappresentavano più un luogo di rifugio. L'incompetenza degli ufficiali governativi e l'inadeguatezza dei servizi resi disponibili ai servizi di sicurezza dei campus da parte delle autorità universitarie ha portato alla rinascita di attività di cultismo nei campus allorché i membri di cult che non potevano essere protetti dalla legge, sono ritornati all'interno dei loro gruppi per chiedere protezione dai gruppi rivali che ne avevano scoperto l'identità in seguito alla loro rinuncia di appartenenza. Questo causò una situazione dove i gruppi cult erano adesso presenti sia dentro che fuori i campus. [...] Oggi. Durante le prime settimane dell'anno accademico, gli *ex*-studenti e i membri delle confraternite invadono i campus reclutando nuovi membri. Le cerimonie di iniziazione comprendono normalmente delle pesanti percosse, di modo che possa essere testata la resistenza dei nuovi membri, così come l'ingestione di un liquido miscelato a sangue. Ai maschi sottoposti ad iniziazione può a volte essere richiesto di essere sottoposti ad una ulteriore prova prima di diventare membri completi, incluso il violentare una studentessa popolare o un membro femminile dello staff universitario. Tra le confraternite femminili delle Jezebels o Amazons, può essere richiesto ai membri potenziali di essere sottoposte a un rapporto sessuale violento per sei volte di seguito o di combattere contro un gruppo di donne o un uomo di gran lunga più forte di loro. I Culti chiedono anche quote di iscrizione annuali tra i 10,000 (US\$80) e 30,000 naira. La normale attività criminale dei culti include l'intimidazione di professori per l'ottenimento di voti alti, incluso l'incendio della loro macchina o il ra-

pimento per breve periodo dei loro figli. A partire dagli anni ottanta, le confraternite hanno ucciso persone sospettate di aver "rubato" la ragazza di un altro membro, o il "il proprio uomo" nel caso di gruppi femminili. I gruppi femminili hanno iniziato a lavorare come organizzazioni dedite alla prostituzione relativamente presto. La maggior parte delle confraternite, nel 2005, erano coinvolte in una varietà di attività criminali redditizie, che vanno dalla rapina a mano armata al sequestro di persona. I membri dei culti possono anche ricevere denaro da figure politiche, che intendono intimidire i loro oppositori. Non è chiaro quale sia il numero di morti causato dalle attività delle confraternite. Una stima del 2002 è che 250 persone siano state uccise in omicidi commessi nei campus nella decade precedente. Il gruppo lobbista "Exam Ethics Project" ha stimato che 115 persone tra studenti ed insegnanti siano state uccise tra il 1993 ed il 2003. Tuttavia queste cifre sono insignificanti quando paragonate alle recenti attività di cult a Benin city, la capitale dello Edo State, nel 2008 e il 2009, con oltre 40 morti al mese ricollegate ad attività dei culti. Nella regione del Niger Delta, le confraternite sono coinvolte nel conflitto per il delta ricco di petrolio. Molti dei cult dei campus sono accusati di aver sequestrato lavoratori petroliferi stranieri a cambio di riscatto, mentre molti dei gruppi militanti, come il "Movement for the Emancipation of the Niger Delta" (MEND), utilizzano membri di confraternite come combattenti; Soboma George, capo della confraternita urbana "The Outlaws", è anche un comandante MEND. I culti presenti nel campus offrono anche opportunità ai loro membri dopo la laurea. Siccome le confraternite hanno contatti estesi con figure politiche o militari, essi offrono opportunità legate alla loro eccellente rete di ex-studenti. La Supreme Vikings Confraternity, per esempio, dichiara con orgoglio che dodici membri della "Rivers State House of Assembly" sono membri di culti».

Sulle morti da arma da fuoco conseguenti allo scontro tra appartenenti alla Eiyeye Confraternity ed i rivali del gruppo di culto Buccaneers, v. il sito di news PM News, <http://www.pmnewsnigeria.com/2012/02/03/5-die-as-cult-boys-clash/>: «5 Die As Cult Boys Clash . Published on February 3, 2012 by pmnews. At least five people have been shot dead on last Wednesday following a clash between two rival cult groups, the Eiyeye Confraternity and the Buccaneers. The two cult groups comprised students of Moshood Abiola Polytechnic, MAPOLY, formerly Ogun State Polytechnic, Abeokuta, Ogun State, southwest Nigeria. The bone of contention, P.M NEWS reliably gathered, was that a member of Buccaneers was allegedly killed by the Eiyeye Confraternity. The Buccaneers in their bid to avenge the death of their member, stormed Onikolobo area of the state, adjudged to be the stronghold of the Eiyeye Confraternity and engaged them in a gun duel. Sources told P.M.NEWS Thursday that the gun fight which lasted for hours at the Onikolobo area of the town on Wednesday, left five people dead after it ended. One of the casualties of the cult attacks, an alleged member of the Eiyeye Confraternity identified as Samuel Awoniyi, was reportedly killed in Adigbe area of the state. The late Awoniyi did his National Diploma, ND, at the institution. Panic has now gripped residents of

Oluwo, Onikolobo, Adigbe, Oloke, Ibare, Pansheke, and other communities around the school. The areas have now been deserted as students and indigenes are scared of more reprisal attacks. Although the atmosphere around the school premises was calm and peaceful when P.M.NEWS visited yesterday, but it was glaring that all his not well with the host communities of the institution. All efforts to speak with the school's Public Relations Officer proved abortive as his call was not going through as at the time of filing this report. The State Police Command PRO, Muyiwa Adejobi, confirmed the incident and said they have restored normalcy in the area. — Jamiu Yisa».

Sull'arresto di alcuni membri della Eiyè Confraternity, accusati della morte di un uomo, v. sempre dal sito PM News, <http://www.pmnewsnigeria.com/2011/05/12/cult-leader-killed-over-election-booty/>: «Cult Leader Killed Over Election Booty print Published on May 12, 2011 by pmnews. Seven suspected members of the dreaded Eiyè confraternity have been arrested following the death of a 29-year old student of the University of Benin (UNIBEN) who is believed to be the head of the group. The seven members of the confraternity, who are currently being detained by the police in Benin after one of them allegedly killed Stephen Obbunkwo, alias (Coach), a 300 level Physics student of the university, include Aigbe Kingsley, 27, Osadebamwon Ogbodu, 26; a 400 level Accounting student of the university and Philip Irene, 29, a second year student of the College of Education, Ekiadolor, Benin City. Others are Osaze Eweka, 26; Kelly Osanyande; Maxwell Bello, 28, a UNIBEN drop-out, Victor Odia, said to be in custody of the locally made pistol, double-barrel gun, a battle axe and four live cartridges. Trouble was said to have started when Obbunkwo refused to share an alleged N1.2 million, given to them during the recent elections for them to maintain peace while the exercise lasted. The peaceful palace revolution, which was intended to topple Obbunkwo's reign, according to them, «later turned bloody» just as they blamed Kingsley Aigbe from Ubiaja in Esan, South-East Local Government Area of Edo state for killing the ex-leader in his rented apartment within the university. Spokesman for the Edo state Police Command, ASP Peter Ogboi, confirmed the arrest and interrogation of the suspects after they were paraded in the state. He further disclosed that Victor Odia had been arrested in a hotel room in Lagos in connection with the cult leader's death. ASP Ogboi promised that the suspects would soon be charged to court for murder and allegation of illegal possession of fire-arms as soon as the police completed their investigation into the matter. Yomi Obaditan/Benin City».

V. anche <http://theeagleonline.com.ng/damoche-eiye-confraternity-on-rampage-in-lasu/>.

A proposito della minaccia rappresentata dai culti, v. il doc. 5 prodotto dal ricorrente: si tratta di una informazione curata dal servizio IRIN dell'ONU (Umanitarian news and analysis- A service of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, in <http://www.irinnews.org/report/33251/nigeria-focus-on-the-menace-of-student-cults>), nonché il doc. 6, proveniente dalla rivista on line Gnosis, n. 2/2005. dal titolo *La mafia nigeriana fra voodoo e computer*.

Numerosi riferimenti al cultismo nigeriano (e al culto degli Eiyè) si ritrovano anche nella ricerca pubblicata in italiano nell'ambito del progetto interregionale Vie d'uscita, prodotto dal ricorrente e reperibile anche nel sito della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/archivio/scenari/2007/giugno/dwd/lunaeifalo2.doc>. Si richiama qualche estratto: «IL "CULTISMO" NIGERIANO. I "culti" sono associazioni che possono essere definiti di tipo mafioso-massonico e includono, tra le loro diverse attività criminose, il racket della prostituzione o l'assolvimento di "servizi" alle mamen - che restano le principali detentrici del business dello sfruttamento - come punizioni corporali o taglieggiamento e minaccia nei confronti delle ragazze insubordinate. Il ruolo dei cultisti rappresenta, allo stato attuale, un aspetto sporadico del racket della prostituzione nigeriana, che si intreccia con una molteplicità di altre attività criminose che includono il traffico di stupefacenti, la frode, la rapina, tutte caratterizzate da un elevato livello di violenza. Il cultismo, nato in Nigeria sul modello delle confraternite americane nei campus universitari, è la modalità prevalente con cui la criminalità nigeriana si è affermata in Piemonte. Torino è oggi considerata la capitale della criminalità nigeriana, in particolare, il "quartier generale" dei Culti segreti, dove una recente inchiesta ha fatto luce sulla natura, sugli interessi e sulle modalità criminose di questi gruppi. Sebbene si fosse a conoscenza della loro esistenza fin dalla fine degli anni '90, il basso profilo criminale non ne faceva percepire la pericolosità. Infatti, un tratto che accomuna tutte le tipologie criminali nigeriane è la capacità di operare con una certa discrezione, per non destare allarme sociale. Un quadro più approfondito è emerso solo di recente, dalla lunga attività investigativa della Procura di Torino, che ha portato all'arresto, nel maggio del 2006, di una trentina di affiliati ai culti presenti in città (tra i più importanti, Black Axe e Eiyè). La fonte più dettagliata sul fenomeno del cultismo in Italia è stata la rivista Echo News, mensile della comunità nigeriana in Italia, che in questi anni ha dedicato notevole attenzione alle vicende legate ai culti nella città di Torino: le informazioni fornite sono tanto dettagliate da arrivare a citare nomi di "cultisti" illustri che risiedono in Italia, ruoli ed agganci con membri delle sette in altre città e modalità criminali. Le indagini arrivano anche a scoprire i luoghi delle riunioni dei cultisti, e ad assistere, con microspie, alle cerimonie che vi si svolgevano. I rituali che caratterizzavano questi incontri, e l'analisi dello statuto di una delle sette, hanno permesso di capire la natura mafioso-massonica di queste associazioni, caratterizzate da un alto tasso di omertà interna e da un fideismo superstizioso sintetizzato dalle pratiche del woodoo e da riti iniziatici tribali. In particolare, dallo statuto dei Black Axe emerge che gli affiliati devono obbedienza incondizionata ai capi, devono accettarne l'ampia discrezionalità nella decisione delle sanzioni, cioè: pestaggi, frustate, aggressioni a colpi di machete; i membri hanno l'obbligo di versare una quota d'iscrizione e quote periodiche se necessario. L'organigramma interno è rigido e caratterizzato da una struttura piramidale al cui vertice stanno i "capi nazionali"; tutti gli appartenenti acquisiscono la qualifica di "lord", una sorta di uomo d'onore. I quadri direttivi

dell'organizzazione sono anche rappresentati dai “consigli degli anziani” e dai “direttori operativi”. Tra le figure individuate, quella dei “butchers” (“macellai” in inglese) e dei “picchiatori”, sono incaricati delle punizioni individuali, al servizio della confraternita o talvolta di maman nigeriane che li assoldano per dissuadere le proprie donne da forme di insubordinazione».

A proposito delle ritualità e dei simboli in questa ricerca si osserva che: «Il rito assume un ruolo fondamentale di collante e di simbolismo cultista tra gli adepti: il saluto, la parola d'ordine, i segni distintivi - berretti neri per i Black Axe e sciarpe azzurre per gli Eiyè - , le punizioni corporali, i riti di iniziazione, come il marchio con un ferro sulla pelle in segno di sottomissione. I membri di queste “sette”, secondo la rivista Echo News, sono ladri ricercati in Nigeria, assassini, magnaccia, ubriaconi, ricettatori, nullafacenti. Un ricettacolo di individui abbastanza pericolosi e molto violenti coinvolti spesso in omicidi, rapimenti o torture. In media sono giovani uomini, senza un domicilio stabile, che si spostano operando in diverse cellule del culto di appartenenza, nelle città in cui sono insediate. Nell'inchiesta della Procura di Torino, tra gli arrestati ci sono anche due donne cultiste, anch'esse accusate di associazione a delinquere di stampo mafioso. I culti scoperti a Torino erano principalmente coinvolti in sfruttamento della prostituzione, truffe, estorsioni e traffico di droga. Le violenze di cui sono stati protagonisti i cultisti sono particolarmente efferate: spedizioni punitive, chiamata in gergo “match” con armi come asce e macete, oppure violenze fisiche nei confronti delle donne. Queste violenze si sono sempre consumate all'interno della comunità nigeriana. Nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione, il ruolo dei cultisti non è univoco, spesso sono spesso reclutati dalle maman per minacciare e spaventare le donne che si dimostrano “disobbedienti”. La cronaca riporta anche di fatti molto violenti, come punizioni corporali con ferri roventi e torture fisiche di vario genere. In altri casi, i cultisti taglieggiano le donne stesse, o le attività commerciali delle maman. Fonti interne della comunità nigeriana a Torino, hanno riferito che in altri casi i cultisti, fidanzati con alcune ragazze, avevano taglieggiato le maman per “liberare” la donna: episodi che possono far pensare ad un progressivo inserimento dei cultisti nella gestione diretta delle ragazze nigeriane».

V. anche <http://www.narcomafie.it/2013/12/12/associazioni-paramassoniche-club-confraternitee-gruppi-criminali-nigeriani-nel-desolante-panorama-italiano/> o la rassegna stampa di Lorenzo Piersantelli (<http://lpiersantelli.wordpress.com/2013/12/13/quella-confraternita-in-odore-di-mafia/>): «Nel nostro Paese, come per altre organizzazioni criminali, si riscontra una sorta di alleanza tra alcune mafie nostrane e la criminalità nigeriana, come evidenzia l'ottimo giornalista Sergio Nazza-ro, che ha già curato diversi servizi sulla presenza della mafia africana in Italia, in una sua recente inchiesta: è sempre più grande la presenza di cellule di gruppi cultisti, ovvero aggregazioni criminali che in Nigeria operano all'interno di alcune università, tra cui gli Eiyè, di etnia Bino o Igbo, presenti in Piemonte e nel Veneto. Sulla base di diverse indagini risulta che Eiyè sono “specializzati” in attività estorsive,

sequestri di connazionali, spaccio di droghe e contraffazioni di documenti. Anche per gli Eiyè è propedeutico un rituale di iniziazione, che sembra essere molto simile ai più noti giuramenti della 'ndrangheta e di Cosa Nostra: una prova di forza a cui dovrebbe sottoporsi il nuovo adepto, incappucciato e con le mani legate, pestato duramente dai membri anziani. Al termine di questo pestaggio è previsto il giuramento di sangue: il nuovo affiliato deve ingoiare una bevanda di alcol mescolato a sangue umano, come a testimoniare l'adesione al gruppo sino alla morte. Una disciplina, dunque, incondizionata, che mostra come la criminalità nigeriana, talvolta impregnata di pratiche della cosiddetta stregoneria, possa assumere connotazioni di mafiosità e rappresentare una seria minaccia, soprattutto da quando è assunta come "collaboratrice" delle mafie nostrane. Non è pertanto assurdo parlare di mafia nigeriana») il quale rimanda, tra le altre fonti, al sito del Ministero dell'interno. Si veda infatti http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0982_criminalitx_nigeriana_in_italia.pdf: «La criminalità nigeriana, è permeata, infatti, da uno spiccato associazionismo, in cui interagiscono centri di interesse (professionale, etnico, universitario, religioso, settario, sportivo, umanitario), che può assumere in taluni casi connotazioni tipicamente "mafiose". Le espressioni criminali sono supportate in modo causale e strumentale da network parimenti criminogeni, anche se attinenti a lobby, matrici etnico-religiose e centri di potere trasversali. Proprio la presenza di rappresentanze ed associazioni costituisce l'evidenza che le colonie di stranieri hanno conseguito un apprezzabile radicamento strutturale ed un'integrazione progettuale nei vari Paesi tali da offrire ulteriori e sicure opportunità di evoluzione. Il livello di strutturazione associativa, delinea i contorni di organizzazioni orizzontali e flessibili, altamente competitive nel traffico di droga e dedite allo sfruttamento dei propri connazionali, con pratiche intimidatorie basate sulla violenza e sul potere di assoggettamento. Accanto a bande aggressive, che derivano la loro legittimazione da organizzazioni strutturate in madrepatria, quali gli Eiyè ed i Black Axe, responsabili nel recente passato di violente risse e di reati predatori particolarmente eclatanti in Piemonte ed in Veneto, si assiste al proliferare di articolazioni ben più solide, delle vere e proprie holding. Queste si modulano come società moderne, attraverso: la multisettorialità degli affari, derivante dalla flessibilità del modello organizzativo, in grado di aderire utilmente ad ogni aspetto remunerativo del mercato globale; la diffusività delle cellule, che realizzano un ampio network intercontinentale, in cui nodi locali, relativamente autonomi, rispondono all'occorrenza alle lobby che dirigono i traffici; l'elevata capacità di condividere intenti transnazionali senza esasperare la competitività; il mirato esercizio della violenza, per evitare l'allarme sociale».

7. Occorre inoltre considerare le esigenze di protezione all'attualità e il serio e concreto rischio che il ricorrente, cristiano praticante, potrebbe correre in caso di rimpatrio, posto che sempre più frequenti, e diffusi in aree via via più ampie del paese, sono le azioni armate e gli attentati terroristici di matrice politica-etnica-religiosa che forze di polizia ed esercito non sono in grado di contrastare (sulla rilevanza di

una attuale condizione di pericolo correlata alla situazione soggettiva del richiedente, v. Cass., sez. VI-1, ord. 17 maggio 2013, n. 12135 in relazione alla tutela apprestata dal riconoscimento del permesso umanitario).

La documentazione prodotta dal ricorrente, tratta da fonti attendibili (tra cui Amnesty International, Viaggiare Informati: si rimanda agli atti), e quella agevolmente reperibile e già valutata da questo e altri tribunali in numerosi casi (il ricorrente ha prodotto alcuni precedenti del Tribunale di Bologna), confermano che:

- la zona del Delta del Niger, da cui proviene il ricorrente, gravemente compromessa dal punto di vista ambientale

(cfr. ad es. <http://www.amnestyusa.org/research/reports/the-true-tragedy-delays-and-failures-in-tackling-oil-spills-in-the-niger-delta>; *Human rights impacts of oil pollution: Nigeria Amnesty International report on human rights impacts of delays & failures of tackling oil pollution in Niger Delta (2011)*, <http://www.business-humanrights.org/Documents/Oilpollution/Nigeria/AmnestyIntlreport2011>), è segnata da forti contraddizioni e gravi conflitti in gran parte conseguenti ai problemi determinati dallo sfruttamento delle risorse naturali ed in particolare all'estrazione del petrolio, dall'impovertimento della popolazione, dalle diffuse violazioni dei diritti umani

(cfr. ad es. <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR44/038/2009/en/f09b1c15-77b4-40aa-a608-b3b01bde0fc5/af440382009en.pdf>);

- da molti anni vi sono stati scontri armati tra le comunità locali e le forze governative e la task force congiunta militare (JTF) intervenute per sedare le proteste, proteggere le multinazionali che operano nella zona, contrastare l'azione di milizie armate (cfr. ad es. *Delta del Niger, da sei anni le compagnie petrolifere nel mirino*, <http://www.repubblica.it/2007/01/sezioni/esteri/nigeria-sequestri/scheda-delta-niger/scheda-delta-niger.html>; *Nigeria's troubled Delta Can a local man make good? President Goodluck Jonathan's biggest and most urgent challenge is to stop the violence in the Niger Delta, where last year's amnesty for militants is fraying*, 24.6.2010, <http://www.economist.com/node/16432882> 2010; sul MEND - Movement for the Emancipation of the Niger Delta, sull'NDPVF Niger Delta People's Volunteer Force e altri gruppi

http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_per_l%27emancipazione_del_Delta_del_Niger, http://it.wikipedia.org/wiki/Forza_volontaria_popolare_del_Delta_del_Niger, http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_del_delta_del_Niger);

- tuttora la zona non è sicura ("Nigeria, il MEND ricomincia gli attacchi nel delta del Niger. Il MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) con un comunicato inviato ad Africa ExPress ha rivendicato l'assalto contro una motovedetta delle forze speciali (Joint Task Force, JTF) che stava pattugliando le acque del delta del Niger, nel ramo che congiunge Nembe a Bassanbiri nello stato di Bayelsa. Come sottolinea anche il documento, l'attacco è di piccola portata, ma segna un ritorno del MEND alla guerriglia. [...]"; <http://www.africa-express.info/2014/01/28/nigeria-il-mend-ricomincia-gli-attacchi-nel-delta-del->

niger/; ma v. i dubbi sulla rivendicazione, http://www.repubblica.it/esteri/2014/01/28/news/nigeria_strage-77088908/).

Occorre ricordare che il ricorrente, proprio per la sua storia personale e per ragioni connesse alle vicende accadute nella terra d'origine, ha visto mutare in peggio il proprio percorso esistenziale (la fuga da Benin City, il rischio di morte occorso nel villaggio natale) essendo stato esposto al rischio di subire una minaccia grave alla vita o alla integrità fisica.

Si ravvisa pertanto una apprezzabile correlazione tra la situazione che caratterizza quel territorio e le ragioni che hanno determinato il ricorrente a lasciare il proprio paese.

Sotto un diverso, ma convergente profilo, i circostanziati riferimenti e le produzioni documentali di parte ricorrente evidenziano come persista, e si diffonda sempre più sul territorio nigeriano, un conflitto armato interno che vede contrapposti forze governative e gruppi armati, in particolare, quelli ispirati da motivazioni politico-religiose (v., fra la tanti fonti informative, *Nigeria, blitz dell'esercito contro i ribelli di Boko Haram*, La Stampa 25.10.2013,

<http://www.lastampa.it/2013/10/25/esteri/nigeria-blitz-dellesercito-contro-i-ribelli-di-boko-haram-NJFFRzzDFuWCqsB8JsrF5O/pagina.html>; sul gruppo terroristico Ansaru *La prigionia inizia a febbraio. La Farnesina conferma: morto Trevisan. "Atto di terrorismo, nessun blitz tentato"*, La Stampa 10.3.2013, <http://www.lastampa.it/2013/03/10/esteri/nigeria-la-farnesina-conferma-la-morte-di-silvano-trevisan-X4IdBiXMMXBRIAk07uGXzO/pagina.html?exp=1>).

L'appello fatto alla pace in Nigeria fatto da Papa Benedetto XVI in occasione della Pasqua 2012 era stato rinnovato il 25 dicembre 2012 (<http://www.news.va/it/news/il-papa-allurbi-et-orbi-cristo-porti-pace-in-siria>).

Occorre infine considerare l'incapacità delle forze governative e dell'esercito di operare un efficace contrasto di queste molteplici forme di violenza diffusa ed in particolare di quelle riconducibili a gruppi armati (cfr. BBC 10 marzo 2013, *Guide to Nigeria's trouble spots*, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-17310808>; anche da ultimo <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-25759755>; "Il presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha silurato tutti i vertici militari del paese. Lo riferisce la Bbc online citando il portavoce presidenziale. Non è stata data alcuna motivazione per la decisione che giunge comunque in un momento in cui le forze armate sono sotto accusa per non essere riuscite a stroncare la rivolta islamica nel nord del paese". ANSA 16.1.2014).

L'agenzia ASCA riporta: «(ASCA) - Roma, 27 feb 2014 - La Shell ha chiuso uno dei principali oleodotti della Nigeria, il Nembe Creek Trunkline, dopo una perdita causata da un atto di sabotaggio a scopo di rapina. Lo ha riferito all'AFP un portavoce della compagnia, aggiungendo che sul posto è stata inviata una squadra di ingegneri per la riparazione nella regione del Delta del Niger. Le multinazionali del petrolio in genere non forniscono dati sulle perdite di produzione, ma secondo i

media locali, la chiusura provocherà una diminuzione di 95 mila barili al giorno. (fonte AFP)».

Sul degrado ambientale nel Delta del Niger, v.

<http://www.famigliacristiana.it/articolo/nigeria-dove-i-pesci-puzzano-di-petrolio.aspx>. Sui dati sull'impatto ambientale presentati da ENI, v. <http://www.famigliacristiana.it/fotogallery/amnesty-international-quantum-crimini-in-nigeria.aspx>; http://www.eni.com/en_NG/home.html.

8. Si richiamano qui solo alcuni passaggi del Rapporto 2013 sulla Nigeria di Amnesty International: «La situazione di violenza e d'insicurezza per i cittadini nigeriani è peggiorata e almeno 1000 persone sono state uccise in attacchi compiuti dal gruppo armato islamista Boko Haram, nella zona centrale e settentrionale della Nigeria. Poliziotti e soldati hanno commesso uccisioni illegali e sommarie nell'impunità. Migliaia di persone sono state sgomberate con la forza dalle loro abitazioni in diverse parti del paese. Detenzioni illegali e arresti arbitrari sono stati sistematici. [...] È salita di nuovo la tensione nella regione del Delta del Niger, quando ex membri del gruppo armato Movimento per l'emancipazione del Delta del Niger (Movement for the Emancipation of the Niger Delta - Mend) hanno sostenuto di non aver percepito i loro sussidi mensili a titolo di "amnistia", come stabilito da un accordo stipulato con il governo.

Il gruppo ha inoltre criticato i programmi elaborati per il reinserimento dei militanti nella società.

[...].

Attentati Di Boko Haram

Oltre 1000 persone sono state uccise nel corso di attacchi armati lanciati da Boko Haram, che ha rivendicato la responsabilità di esplosioni e sparatorie nella zona settentrionale e centrale della Nigeria. Il gruppo ha attaccato stazioni di polizia, caserme, chiese, edifici scolastici e sedi di giornali e ha ucciso religiosi e fedeli di religione musulmana e cristiana, politici e giornalisti, oltre che poliziotti e soldati. A novembre, l'ufficio del procuratore dell'Icc ha annunciato che c'erano fondati motivi per ritenere che Boko Haram stava commettendo crimini contro l'umanità dal luglio 2009.

Ad aprile, Boko Haram ha lanciato ordigni negli uffici del quotidiano nigeriano Thisday ad Abuja e contro un edificio che ospitava le sedi di tre giornali a Kaduna. Almeno sette persone sono rimaste uccise. Il 1° maggio, Boko Haram ha lanciato un avvertimento per le sedi di 11 mezzi d'informazione nazionali e internazionali.

Il 17 giugno, Boko Haram ha lanciato bombe durante tre servizi religiosi a Kaduna, uccidendo almeno 21 persone.

Attacchi di vendetta tra cristiani e musulmani hanno provocato la morte di almeno altre 70 persone.

Risposte della polizia e delle forze di sicurezza

Nel far fronte agli attacchi di Boko Haram, le forze di sicurezza nigeriane hanno perpetrato gravi violazioni dei diritti umani, come sparizioni forzate, esecuzioni extragiudiziali, distruzione di case e detenzioni illegali.

Decine di persone sono state vittime di uccisioni illegali per mano della task force congiunta (Joint Task Force - Jtf), formata da esercito, polizia e altre forze di sicurezza, istituita per gestire la violenza o per svolgere operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico; altre sono state vittime di sparizione forzata per mano della polizia o sono state trattenute in custodia dalla Jtf.

Le case degli abitanti di almeno cinque comunità di Maiduguri sono state distrutte dalla Jtf, spesso in seguito a raid e arresti effettuati in queste zone che in alcuni casi avevano le caratteristiche di vere e proprie spedizioni punitive.

Centinaia di persone accusate di legami con Boko Haram sono state arbitrariamente detenute dalla Jtf. Molte sono state detenute in *incommunicado* per lunghi periodi, senza accusa né processo, senza essere mai condotte di fronte a un giudice e senza poter contattare un avvocato. Centinaia di persone sono state detenute senza accusa né processo nelle caserme di Giwa, della 21^a brigata armata, a Maiduguri, in condizioni deprecabili ed equiparabili a trattamento disumano e degradante.

Raramente sono state condotte indagini indipendenti e imparziali sulle accuse di violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di sicurezza e, quando ciò è avvenuto, i risultati non sono stati resi pubblici.

Il 9 marzo, la Jtf ha aperto il fuoco in seguito a un attacco lanciato contro una vicina stazione di polizia, uccidendo a colpi d'arma da fuoco Ali Mohammad Sadiq, Ahmed Yunusa, Auwalu Mohammed e altre due persone, tutte dipendenti di un distributore di carburante della città di Rijiyar Zaki, nello stato di Kano. Ali Mohammed Sadiq è stato raggiunto da cinque proiettili, compreso uno alla testa. Sull'episodio non sono note indagini e nessun agente è stato ritenuto responsabile. Il comandante della Jtf di Borno si è scusato pubblicamente alla radio con le famiglie delle vittime.

La Jtf ha ignorato un'ordinanza di tribunale emessa il 4 gennaio per far ricomparire Goni Ali, arrestato da suoi membri nella sua abitazione di Maiduguri il 16 ottobre 2011 e condotto nella caserma di Giwa. Da allora di lui si sono perse le tracce. A fine anno la sua famiglia continuava a non sapere dove si trovasse.

Il 1° maggio, a seguito dell'uccisione di un sospetto membro di Boko Haram a Kawar Maila, soldati della Jtf hanno fatto uscire donne e bambini dalle abitazioni prima di appiccare il fuoco a circa 33 case. Una scuola islamica frequentata da bambini del posto è stata rasa al suolo dalla Jtf. In quel momento nell'edificio non c'era nessuno.

Uccisioni Illegali

In tutta la Nigeria la polizia ha commesso uccisioni illegali. A marzo, il presidente del consiglio direttivo della commissione nazionale sui diritti umani (National Hu-

man Rights Commission - Nhrcc) ha affermato che durante l'anno erano stati circa 2500 i detenuti uccisi sommariamente dalla polizia.

[...].

Violenza comunitaria

La regione della Middle Belt della Nigeria ha continuato a essere colpita da violenze intercomunitarie che hanno provocato la morte di oltre 100 persone.

A marzo, la ripresa degli scontri causati da dispute sulla terra tra i gruppi etnici nello stato del Benue ha causato lo sfollamento di circa 15.000 persone.

Secondo le notizie ricevute, oltre 60 persone sono rimaste uccise, tra il 6 e il 7 luglio, nel contesto di scontri tra allevatori fulani e abitanti dei villaggi, nelle zone di Riyom, Barkin Ladi e in altri distretti amministrativi dello stato del Plateau. L'8 luglio, il corteo funebre, al quale partecipavano il senatore Gyang Dantong e il leader di maggioranza dell'assemblea legislativa dello stato del Plateau, Gyang Fulani, che seguiva il funerale di alcune delle persone uccise, è stato attaccato da uomini armati non identificati. Il 10 luglio, nello stato del Plateau sono continuati gli scontri tra cristiani e musulmani in nove differenti comunità, causando almeno 50 morti.

[...].

Inquinamento petrolifero nel Delta del Niger

L'inquinamento petrolifero e i danni ambientali hanno continuato ad avere effetti catastrofici sulla vita delle persone che abitano nel Delta del Niger e sui loro mezzi di sussistenza.

Le leggi e i regolamenti in materia ambientale hanno trovato scarsa applicazione.

Le raccomandazioni per la bonifica della regione di Ogoniland, nel delta del fiume Niger, espresse dal Programma ambientale delle Nazioni Unite in un importante studio pubblicato nel 2011, a fine anno non erano state attuate.

Intorno al 21 giugno, è stata scoperta una fuoriuscita di petrolio nella comunità di Bodo, nel Delta del Niger. La perdita è stata bloccata il 30 giugno. L'oleodotto era di pertinenza della Shell. L'indagine sulla causa della fuoriuscita ha subito ritardi e a fine anno non era stata ancora completata né era stata bonificata la zona della perdita.

L'11 ottobre, è iniziata all'Aia, nei Paesi Bassi, una causa intentata contro la compagnia petrolifera Shell da un gruppo di agricoltori del Delta del Niger.

Il 14 dicembre, una sentenza storica dell'Ecowas ha ritenuto che il governo nigeriano non aveva provveduto a impedire che le operazioni della compagnia petrolifera danneggiassero i diritti umani e ha imposto al governo di applicare la normativa relativa alle attività petrolifere.

[...]».

9. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita presso il Ministero dell'interno nel proprio documento 13.7.2012 concernente *Approfondimento relativamente alla situazione attuale della Nigeria con particolare riferimento al conflitto interreligioso fra cristiani e musulmani, ai territori interessati e ai militanti di*

Boko Haram ha segnalato tra le aree calde del Paese gli Stati del centro-nord e tra questi gli Stati di Plateau e Kaduna, osservando in particolare come nello Stato di Plateau il conflitto è tra cristiani originari del luogo e musulmani provenienti da fuori ma ormai presenti da generazioni, che il conflitto risale al 1991, quando la città di Jos è stata divisa in tre aree: sud (cristiana), nord (con esecuta maggioranza islamica) ed est: 10.000 vittime in 10 anni); il documento riporta inoltre notizie sugli ultimi scontri interreligiosi.

Fra le zone a rischio vi è anche il Delta del Niger per «forti tensioni a causa della presenza del petrolio (*oilbunkering*, pirateria, rapimenti omicidi)»: la Commissione rileva come gli scontri interreligiosi, inizialmente concentrati nel nord (e in particolare nord est: cfr. da ultimo *Attacco islamista, è strage in Nigeria. L'offensiva dei miliziani di Boko Haram in due villaggi del Nordest: 74 morti* La Stampa del 27.1.2014, <http://www.lastampa.it/2014/01/27/esteri/attacco-islamista-strage-in-nigeria-Wh3TVuo017cmljVpC0xpGI/pagina.html>), si sono diffusi anche altrove sino a raggiungere la capitale Abuja e che attacchi contro la moschea e musulmani si sono verificati anche a Benin City nel gennaio 2012.

10. Dal sito Viaggiare sicuri del Ministero affari esteri, avvisi 27 dicembre 2013, si ricavano i seguenti messaggi di allarme (www.viaggiare Sicuri.it/?nigeria):

«Si sconsigliano viaggi nel Paese che non siano dettati da ragioni di necessità e si raccomanda di tenere strettamente conto della situazione della sicurezza *in loco* nel prendere decisioni relative agli alloggiamenti e agli spostamenti.

La situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è concreto, presente ed attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse in varie aree del Paese.

Aree di attenzione: centro, nord e, in particolare, nord est del Paese.

Tra le aree di attenzione si evidenziano il centro (cosiddetta “middle belt”), il nord e, specialmente, il nord est.

Permane elevato il rischio di incremento di azioni ostili, con particolare riferimento a rapimenti a danno di stranieri sia da parte della criminalità comune che da parte di gruppi terroristici, anche con esiti letali. Tale pericolo aumenta notevolmente nelle aree più remote e più difficilmente controllabili da parte delle Autorità, in particolare quelle settentrionali. Sono al momento fortemente sconsigliate visite negli Stati di Plateau, Bauchi, Kano, Kaduna e Katsina, se non dettati da motivi di necessità e solo adottando speciali cautele.

Si deve al momento assolutamente evitare di recarsi negli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, nel nord-est del Paese, ove è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di recenti episodi di violenza di stampo terroristico che hanno causato centinaia di vittime. Sono state dispiegate migliaia di unità aggiuntive delle forze armate e di polizia per il controllo del territorio, con l'impiego anche di aeromobili. Sono in corso maggiori controlli a circolazione e movimenti, nonché sono concessi più poteri alle forze di sicurezza e dell'ordine per l'individuazione di criminali e terroristi.

A Jos, nello Stato di Plateau sono ricorrenti violenze etnico-religiose. A Maiduguri (Borno), a Damaturu (Yobe), a Bauchi (Stato omonimo), a Kaduna (Kaduna), a Suleja e Madalla (Stato di Niger) e a Kano (Stato omonimo) si sono registrate frequenti violenze settarie e numerosissimi attentati, anche rivendicati dalla setta integralista islamica Boko Haram o da altre sigle di matrice terroristica.

Diversi attentati terroristici si sono verificati anche nella capitale Abuja contro edifici pubblici, di organizzazioni internazionali e di mezzi d'informazione.

In occasione di ricorrenze particolari, principalmente legate a festività, religiose o laiche, si registrano allarmi su possibili attentati ad edifici pubblici, centri commerciali, mercati ed alberghi che ospitano clientela internazionale della capitale.

Si stima che le violenze settarie e di matrice terrorista abbiano causato migliaia di morti e che centinaia di vittime all'anno siano state causate da episodi di violenza interetnica, almeno a partire dal 2009, quando si è assistito ad una recrudescenza di tali fenomeni.

Aree di attenzione: centro sud e sud est del Paese, anche note come Delta del Niger. Sconsigliati sono anche i viaggi non strettamente necessari e non adeguatamente organizzati nel Delta del Niger, in quanto la zona presenta elevati livelli di criminalità rivolta anche contro espatriati e imprese straniere e crescenti atti di pirateria, che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere offshore e di imbarcazioni commerciali e civili.

Aree di attenzione: sud ovest. Si ritiene di evidenziare anche una recente accresciuta sensibilità del sud-ovest, ove si sono registrate infiltrazioni di cellule terroristiche che fanno temere un incremento di azioni violente a danno di stranieri. Si richiama al riguardo il sequestro di un cittadino britannico avvenuto nella notte del 23 marzo 2013 a Lagos (zona di Victoria Island), e i rapimenti susseguenti di tre libanesi sempre a Lagos, tutti poi rilasciati».

11. Ancora nel corso del 2014 si è avuta notizia di fatti gravissimi, emblematici dei gravi rischi cui è esposta la popolazione e dell'incapacità delle forze governative di garantire la sicurezza nel Paese.

V. ad esempio la strage di sessanta studenti uccisi in un college di Buni Yadi, nello stato di Yobe (*"L'istruzione straniera è peccato", strage nel liceo*, La Stampa, 26.2.2014, p. 17).

V. ancora su www.lastampa.it/2014/02/17/esteri/i-boko-haram-fanno-strage-di-cristiani-con-i-machete-F5U1Lai04vVvmQvaod8kEO/pagina.html: «Nigeria, i Boko Haram fanno strage di cristiani con i machete. Rappresaglia ai bombardamenti dell'esercito contro le loro postazioni: 90 morti»; su www.lastampa.it/2014/03/02/esteri/nigeria-nuovo-attacco-del-boko-haram-K9E1sv2LCIFmkUk4Wsv1nO/pagina.html: «Notte di sangue in Nigeria. I miliziani di Boko Haram massacrano decine di civili. Doppio attacco nel Nord-Est del Paese. Il presidente: siamo in guerra. Il dramma dei profughi: 300.000 gli sfollati già scappati in Camerun [...] I massacri di civili nel nord-est della Nigeria da oltre un mese sono ormai quasi quotidiani. A farne le spese sono soprattutto i musulmani

che vivono in maggioranza nel nord di questo enorme e ricco Paese abitato da circa 170 milioni di persone (i cristiani sono soprattutto nel sud). Tant'è che sono già oltre 300.000 gli sfollati che hanno abbandonato le loro case per fuggire al di là delle frontiere, soprattutto in Camerun. Secondo le Nazioni Unite, almeno la metà di questi profughi sono bambini. Primo produttore di petrolio e più popoloso Paese dell'Africa, in Nigeria ormai da più di quattro anni le storiche conflittualità tra pastori e agricoltori stanno sempre più diventando interreligiose, tra cristiani e musulmani ma anche tra integralisti islamici e musulmani moderati. E il Paese sempre più si confronta con scarso successo con enormi sfide contro - come ha sintetizzato il presidente Goodluck Jonathan - insicurezza, povertà e corruzione».

V. la notizia 3.3.2014

www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2014/03/03/Nigeria-ancora-sangue-attacchi-Boko-Haram_10173968.html: *Nigeria ancora nel sangue per attacchi Boko Haram. Nuova strage, almeno 80 morti. Uomini armati in azione a Mafa, nel nord est.*

V. inoltre, con riferimento alle seguenti date:

22 marzo 2014

http://it.radiovaticana.va/news/2014/03/22/la_condanna_di_ogni_violenza_al_centro_dellincontro_del_papa_con_il/it1-783848

23 marzo 2014

http://it.radiovaticana.va/news/2014/03/23/nigeria:17_morti_per_attacco_di_boko_haram_contro_un_mercato/it1-784065

25 marzo 2014

http://it.radiovaticana.va/news/2014/03/25/nigeria:8_persone_uccise_in_una_dupliche_esplorazione/it1-784877

26 marzo 2014

http://it.radiovaticana.va/news/2014/03/26/bollettino_radio_giornale_del_26_03_2014_-_6/it1-785131

28 marzo 2014

Nigeria – Delta del Niger, MEND rivendica attacchi ad oleodotti (<http://www.missionaridafrika.org/280314-nigeria-delta-del-niger-mend-rivendica-attacchi-ad-oleodotti/>).

Secondo i vescovi nigeriani, Boko Haram è una minaccia per l'intera nazione, v. la corrispondenza 24.9.2014:

«Vescovi nigeriani: le violenze di Boko Haram creano insicurezza al Paese. È stata una Plenaria ad ampio spettro quella tenuta dalla Conferenza episcopale della Nigeria (Cbcn) ad Effurun, dall'11 al 19 settembre. Numerosi, infatti, i temi affrontati nel corso dell'Assemblea, la seconda del 2014. Come riporta il comunicato finale dei lavori, i presuli hanno riflettuto innanzitutto sul Sinodo straordinario sulla famiglia, in programma in Vaticano dal 5 al 19 ottobre.

“Preghiamo - si legge nel comunicato finale - affinché le nostre famiglie siano sempre più santuari di vita e di amore, scuole insostituibili e fondamentali di umanità”.

Di qui, l'esortazione ad "intensificare la cura pastorale per le famiglie attraverso un'adeguata preparazione al matrimonio ed un giusto supporto per le coppie di coniugi, per quelle unite in matrimoni misti, per coloro che vivono situazioni irregolari, per le famiglie in crisi, per i separati, i divorziati, i risposati ed i single".

Al secondo punto della Plenaria, la Conferenza episcopale nigeriana ha posto il tema dell'insicurezza nel Paese, dovuta alle violenze perpetrate dai gruppi armati Boko Haram: ricordando la "brutalità" con cui le persone vengono "uccise, rapite, mutilate" e costrette ad abbandonare le loro abitazioni, i presuli condannano ogni forma di violenza e tutti coloro che "giustificano tali azioni con motivi religiosi, agendo in modo falso e blasfemo".

I vescovi lanciano quindi un appello al governo nigeriano affinché metta in atto misure adeguate per "la restaurazione della pace nel Paese", provvedendo anche al "sostegno materiale delle vittime". Purché, mettono in guardia i presuli, tali atti istituzionali non vengano trasformati in "vantaggi politici e gratificazioni personali", poiché "nessuna nazione può svilupparsi o prosperare in una atmosfera di insicurezza".

Allo stesso tempo, la Cbcn "riafferma il diritto alla libertà religiosa e di espressione, così come sancita dalla Costituzione" e sottolinea che tale diritto "non si limita alla libertà di scegliere, praticare ed esprimere la propria fede, fatalmente negato in alcune parti della nazione, ma include anche l'opportunità di contribuire alla costruzione della società". E ciò "presuppone il riconoscimento pubblico ed il rispetto degli autentici valori religiosi in grado di rispondere alle più profonde preoccupazioni dell'umanità e capaci di fornire motivazioni etiche alle responsabilità sociali e personali". Per questo, i vescovi nigeriani ribadiscono il loro impegno "al dialogo ed alla collaborazione con gli altri cristiani e le altre religioni", in nome "dell'armonia e del progresso della nazione e per il bene dell'umanità".

Guardando, poi, al 2015, anno in cui si terranno le elezioni generali, la Chiesa di Abuja lancia un appello affinché le consultazioni si svolgano senza irregolarità, garantendo ai cittadini "il fondamentale diritto di voto", da esercitare "senza paura, favoritismi e intimidazioni" ed offrendo ai nigeriani "l'opportunità di dimostrare la loro maturità attraverso un procedimento elettorale libero, equo, duraturo e credibile". [...].».

V., l'intervista 24.9.2014: «Nigeria, i vescovi: "Boko Haram minaccia l'intera nazione". "L'intera Nigeria è in pericolo di fronte alle violenze di Boko Haram". A dirlo sono i vescovi nigeriani al termine della seconda Assemblea plenaria tenutasi a Warri. Aumenta il numero delle persone che si sono rifugiate nella cattedrale di Yola in cerca di protezione. La Caritas nigeriana è stata mobilitata per portare assistenza agli sfollati ed è stata indetta una preghiera nazionale per il 13 e il 14 novembre. I vescovi locali hanno affermato di essere rimasti sconvolti dallo sterminio di massa attuato dagli islamisti. Maria Gabriella Lanza ha chiesto a padre Michele Esasa, tornato da poco dalla Nigeria, in che modo la comunità cristiana sta vivendo questi giorni:

R. - È difficile, perché Boko Haram fa morire i cristiani. Loro vivono come rifugiati: non hanno niente da mangiare, hanno lasciato il loro lavoro, tanti sono morti. I cristiani hanno abbandonato le loro chiese perché hanno paura. Ci sono stati alcuni episodi dove alcuni cristiani si trovavano in Chiesa e lì hanno messo una bomba.

D. - Secondo l'ONU ci sono 650 mila sfollati: di cosa hanno bisogno?

R. - Hanno bisogno di sicurezza. E' la cosa più importante ora, perché quando si ha paura è difficile vivere. E hanno bisogno anche di cibo, di vestiti [...].

D. - Nonostante l'impegno del governo nigeriano, Boko Haram continua la sua avanzata e più di 200 ragazze sono ancora nelle loro mani [...].

R. - Sì. Mi sembra che i soldati abbiano paura ad affrontarli, perché temono che possano attaccare le ragazze. Tutti noi siamo preoccupati, non sappiamo veramente se vivano ancora.

D. - Ci può raccontare una storia di cristiani che sono stati perseguitati da Boko Haram?

R. - Per esempio, una famiglia di cinque persone - papà, mamma e tre bambini - che ha perso tutti e tre i bambini a causa di Boko Haram. È una cosa che capita ogni giorno, alcune famiglie non esistono più. Uccidono le persone così, anche se sono musulmani, ma loro non lo accettano e le fanno morire» ([http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/24/nigeria, i vescovi la nazione %C3%A8 in pericolo/1107220](http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/24/nigeria,_%C3%A8_in_pericolo/1107220)).

Sulle violenze di Boko Haram negli stati del nord, v.

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/07/28/non si placa la scia di sangue in nigeria/1103533](http://it.radiovaticana.va/news/2014/07/28/non_si_placa_la_scia_di_sangue_in_nigeria/1103533);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/07/29/nigeria doppio attacco kamikaze di boko haram a kano/1103599](http://it.radiovaticana.va/news/2014/07/29/nigeria_doppio_attacco_kamikaze_di_boko_haram_a_kano/1103599);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/08/07/nigeria boko haram attacca per i cristiani incubo kamikaze/1104156](http://it.radiovaticana.va/news/2014/08/07/nigeria_boko_haram_attacca_per_i_cristiani_incubo_kamikaze/1104156);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/08/11/vescovo nigeriano sconfiggere boko haram/1104345](http://it.radiovaticana.va/news/2014/08/11/vescovo_nigeriano_sconfiggere_boko_haram/1104345);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/08/15/nigeria boko haram rapisce 100 giovani nel nordest/1104602](http://it.radiovaticana.va/news/2014/08/15/nigeria_boko_haram_rapisce_100_giovani_nel_nordest/1104602);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/01/nigeria violenze a gamboru migliaia di civili in fuga/1105653](http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/01/nigeria_violenze_a_gamboru_migliaia_di_civili_in_fuga/1105653);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/04/nigeria boko haram avanza nel nordest/1105875](http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/04/nigeria_boko_haram_avanza_nel_nordest/1105875);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/08/chiesa in nigeria anche musulmani in fuga da boko haram/1106108](http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/08/chiesa_in_nigeria_anche_musulmani_in_fuga_da_boko_haram/1106108);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/05/nigeria boko haram avanza verso maiduguri civili in fuga/1105970](http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/05/nigeria_boko_haram_avanza_verso_maiduguri_civili_in_fuga/1105970);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/13/nigeria a maiduguri 1%28%80%99esercito presidia le chiese/1106471](http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/13/nigeria_a_maiduguri_1%28%80%99esercito_presidia_le_chiese/1106471);

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/15/nigeria vescovo maiduguri boko haram](http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/15/nigeria_vescovo_maiduguri_boko_haram)

[m ha ucciso 2500 fedeli/1106545;](http://it.radiovaticana.va/news/2014/10/07/nigeria_profughi_e_chiese_distrutte_ad_opera_di_boko_haram/1108043)

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/10/07/nigeria_profughi_e_chiese_distrutte_ad_opera_di_boko_haram/1108043.](http://it.radiovaticana.va/news/2014/10/07/nigeria_profughi_e_chiese_distrutte_ad_opera_di_boko_haram/1108043)

Secondo alcuni osservatori la situazione nigeriana è paragonabile a quella della Siria o dell'Iraq:

[http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/04/nigeria_chiesa_quanto_avviene_nel_nord_%C3%A8_simile_alliraq/1105895;](http://it.radiovaticana.va/news/2014/09/04/nigeria_chiesa_quanto_avviene_nel_nord_%C3%A8_simile_alliraq/1105895)

«Violenze a Maiduguri, un religioso: Nigeria come Iraq e Siria. Uccisioni, saccheggi, sequestri, violenze. Sono le azioni degli estremisti Boko Haram in Nigeria che hanno già provocato almeno 10 mila morti, perlopiù civili, e 700 mila sfollati, di cui 100 mila nella parte orientale del Niger, zona arida soggetta a continue crisi alimentari. I terroristi islamici, che detengono ancora circa 200 ragazze rapite in aprile, soltanto negli ultimi due mesi hanno incendiato 185 chiese nella diocesi di Maiduguri, il cui territorio comprende gli Stati settentrionali di Borno, Yobe e alcune aree di quello di Adamawa. Secondo la Chiesa locale, oltre 190 mila persone sono state costrette alla fuga ed ora vivono sfollate in ripari di fortuna nella stessa Maiduguri o in località vicine. Ce ne parla padre John Bakeni, segretario e cancelliere della diocesi di Maiduguri, intervistato da Giada Aquilino:

R. - La situazione per noi è molto brutta. Ci sono tanti morti e anche molti sfollati, perché i terroristi hanno occupato tanti villaggi nella regione.

D. - Testimoni raccontano di occupazioni, incendi alle chiese, rapimenti, violenze sulle donne, anche decapitazioni, come sta succedendo nel sedicente Stato Islamico (Is) in Iraq e Siria: come avvengono le azioni di Boko Haram?

R. - Hanno la stessa metodologia dell'Is per occupare i villaggi, anche per uccidere la gente. Ci sono tante donne che sono già diventate musulmane, come i terroristi; ci sono anche tante donne che sono state uccise.

D. - Ci sono cioè donne che sono state uccise e altre donne che, per non morire, si sono convertite all'Islam?

R. - Convertite, sì, all'Islam [...].

D. - Perché, secondo lei, i guerriglieri di Boko Haram agiscono in questa maniera?

R. - La ragione è molto complicata. Vogliono stabilire la legge della sharia e il califfato, con i soli musulmani, come in Siria, in Iraq, in Somalia: sono tutti uguali.

D. - In Iraq e Siria si assiste alla decapitazione dei prigionieri, ma anche alla persecuzione dei cristiani e delle altre minoranze. Questo succede anche in Nigeria?

R. - Sì, anche qui. Già sono stati uccisi tanti cristiani e molte loro case sono state distrutte, bruciate.

D. - E dove si trovano ora i cristiani? Dove hanno trovato rifugio?

R. - Ce ne sono tanti qui, in particolare a Maiduguri, anche a Mubi, Yola, pure a Jos.

D. - A novembre entrerà in azione una forza regionale africana per fronteggiare l'avanzata di Boko Haram. Che speranze ci sono?

R. - Questo problema è più grande di noi. Possiamo chiedere aiuto ad altri Paesi, perché questi problemi sono troppo grandi perché la Nigeria possa gestirli da sola.

D. - E la Chiesa nigeriana, e in particolare la Chiesa di Maiduguri, che cosa si aspetta per i prossimi mesi?

R. - Preghiamo, come ci ha chiesto il vescovo, mons. Oliver Dashe Doeme. In questo momento, speriamo in Dio. Recitiamo questa preghiera ogni mattina, ogni settimana, specialmente durante la Messa della domenica. Facciamo processioni e recitiamo il Rosario per chiedere aiuto a Dio, invocando la pace e la conversione dei cuori tra i terroristi» (http://it.radiovaticana.va/news/2014/10/08/maiduguri_un_religioso_nigeria_come_iraq_e_siria/1108143).

Sugli sconfinamenti di Boko Haram in Camerun e sul progetto di istituire un califfato, v.

http://it.radiovaticana.va/news/2014/08/26/nigeria_boko_haram_proclama_il_califfato_anche_a_gwoza/1105157;

http://it.radiovaticana.va/news/2014/08/27/boko_haram_bersaglia_il_confine_del_camerun/1105260;

http://it.radiovaticana.va/news/2014/10/11/violenze_boko_haram_in_camerun_il_pime_assiste_i_profughi/1108363.

È appena il caso di citare i sequestri di decine di studentesse da parte del gruppo terroristico di matrice islamista Boko Haram («<<Nigeria, rapite studentesse nel nord-est. Sospetti su Boko Haram. Nella serata di lunedì un commando ha attaccato la scuola secondaria di Chibok. Incertezza sul numero di ragazze nelle mani dei rapitori, "numerose" secondo un funzionario, un centinaio per la polizia. Ma la Bbc arriva a calcolarne 200. Avrebbero dovuto sostenere un esame importante. I soldati non sono riusciti a proteggerle>>, 15 aprile 2014,

http://www.repubblica.it/esteri/2014/04/15/news/nigeria_islamisti_rapiscono_studentesse-83666715/; Boko Haram, altre 60 liceali rapite in Nigeria: *Hanno ucciso e bruciato case*, 23.10.2014, <http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/23/nigeria-60-liceali-rapite-truppe-islamici-jihadisti-boko-haram/1166405/>).

12. Il Tribunale di Bologna ha già valutato, al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria, la situazione attuale in cui versa la Nigeria, segnalata ampiamente dalla stampa, da O.N.G. (quali Amnesty International) e da fonti governative (v. il sito Viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri: v. anche le produzioni del ricorrente), oltre che dalla risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012 sulla situazione in Nigeria

(<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0090+0+DOC+XML+V0//IT>).

Fra le tante, v. Trib. Bologna, 22 giugno 2012, n. 53 vol. (esaminata da Cass., sez. VI-1, ord. 23.1.2014, n. 1455), Trib. Bologna, ord. 10.7.2013, proc. n. 770/13 R.G. In tal senso altri uffici di merito, tra i quali il Tribunale di Roma (tra le tante Trib. Roma, 21.10.2013, n. 20908) e il Tribunale di Trieste.

Si vedano inoltre App. Bologna, 30.9.2013, n. 1755; App. Bologna, 19.12.2013, n. 2268; App. Bologna, 3.4.2014, n. 966.

13. Gli elementi di fatto sopra sintetizzati devono essere valutati alla luce degli orientamenti interpretativi riguardanti:

- la necessità di acquisire informazioni aggiornate ai fini della decisione (Cass., sez. VI-1, ord. 28.5.2013, n. 13172: «Preliminarmente occorre richiamare l'attenzione sulla necessità che l'esame sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per ottenere una misura tipica od atipica di protezione internazionale deve essere fondato sull'accertamento della situazione attuale ed aggiornata, riferita al momento della decisione. Il d.lgs. n. 251 del 2007, art. 4 costituisce la prova indiretta della portata generale del principio sopraesposto, nella parte in cui consente che la domanda di protezione internazionale possa essere motivata anche da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente quando sia accertato che le attività adottate costituiscano l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine. L'esame *ex art. 3* deve essere condotto alla luce della situazione attuale e le informazioni da richiedersi al Ministero degli esteri d.lgs. n. 25 del 2008, *ex art. 8*, co. 2 devono essere aggiornate»;

- il rapporto tra la protezione di cui all'art. 11, e quella di cui all'art. 14, che può essere concessa a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato (Cass., sez. VI-1, ord. 24.3.2011, n. 6880, che richiama Corte di giustizia - Grande sezione, procedimenti riuniti C 175-179/08, in sede d'interpretazione conforme dell'art. 11 n. 1 lett. e) della direttiva 2004/83/CE); sul contenuto del diritto di asilo, cfr. Cass., sez. VI-1, 10.1.2013, n. 563; Cass., sez. VI-1, ord. 29.11.2013, n. 26887; Cass., sez. VI-1, ord. 13.1.2014, n. 506: «La protezione sussidiaria, infatti, come anche assai di recente rammentato da questa Sezione (Cass. 26887 del 2013) ben può essere accordata pur in difetto di effettiva *vis persecutoria* statale a danno del richiedente ma per elidere le conseguenze disastrose del rimpatrio a carico di chi versi in situazioni di pericolo grave alla persona, pericolo indotto da condizioni endemiche di violenza e conflitto interni, anche a base territoriale limitata (Cass. 20646 del 2012), ingenerate dalla connivenza o dalla latitanza del potere statale: rientra quindi nel quadro idoneo a concedere la protezione sussidiaria una condizione di comprovata esposizione ad effettivo pericolo di vita indotta dalla assenza di potere statale di repressione del delitto e di prevalenza del potere delle autorità tribali, in grado di far seguire alla minaccia la effettiva "sanzione" capitale. Con riguardo poi al neanche esaminato istituto del permesso umanitario, si rammenta che quella offerta dall'istituto in discorso è una tutela residuale, come ha affermato questa Corte (Cass. 20646, 10686 e 3491 del 2012, 24544 e 4130 del 2011 - vd. anche 4139 del 2011), non casualmente correlata ad un predeterminato arco di tempo, che spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano sol temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione). E pertanto, posto che la decisione impugnata è approdata ad un quadro di fatti non integrato da alcuna informazione ag-

giuntiva alla sola entità del dichiarato dal richiedente e ha poi deciso mancando di far alcuna applicazione delle norme eroganti la tutela sussidiaria od il permesso umanitario, ne discende, come in ricorso prospettato, la incompletezza ed erroneità del *decisum* e la esigenza che, cassata la sentenza, la Corte di rinvio provveda alla decisione sul reclamo del Birikorang sulla base dei principii di diritto sopra formulati. Sarà compito del giudice del rinvio anche quello di regolare le spese del giudizio di legittimità»; si rimanda agli artt. 7, 8, 11, d.lgs., 19 novembre 2007, n. 25;

- l'individuazione dei danni gravi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass., sez. VI-1, ord. 21.11.2011, n. 24544; v. l'art. 14, d.lgs. 19.11.2007, n. 251: «a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale»);

- i presupposti della protezione umanitaria (Cass., sez. VI-1, ord. 23.5.2013, n. 12751) e più in generale il contenuto del diritto costituzionale d'asilo (Cass., sez. VI-1, 17.10.2014, n. 22111);

- l'onere di allegazione e prova (Cass., sez. VI-1, ord. 20.1.2012, n. 813: «il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, richiede l'accertamento dell'esistenza di una condizione di persecuzione di carattere politico del richiedente (cfr. Cass. civ., sez. VI-1, n. 6880 del 24.3.2011), mentre la protezione sussidiaria è assoggettata a requisiti diversi, desumibili dal d.lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, e può essere concessa a chi "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato politico". In particolare deve ritenersi che la concessione della protezione sussidiaria e, subordinatamente di quella umanitaria, presuppone la sussistenza di fattori oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali, mentre nella specie tali fattori consistono, per quanto dedotto dallo stesso ricorrente, nella esposizione a azioni ritorsive da parte di privati vittime di una perdita personale legata al comportamento colposo del ricorrente. La possibilità che tali azioni ipotetiche si traducano nella produzione di gravi danni a carico del ricorrente è legata all'altra deduzione riguardante l'inefficacia del sistema preventivo di tutela offerto dalle forze dell'ordine dello Stato di origine del ricorrente»); v. inoltre, sul c.d. onere della prova attenuato e sul dovere di accertamento officioso, fra le tante, Cass., sez. VI-1, ord. 22.2.2013, n. 4604; Cass., sez. VI-1, ord. 4.4.2013, n. 8282; Cass., sez. VI-1, 30.7.2014, n. 17406; Cass., sez. VI-1, 17.10.2014, n. 22111;

- l'interpretazione dell'art. 15, lett. c) della direttiva del Consiglio 29.4.2004, 2004/83/CE (v. già Corte di giustizia europea, Grande sezione, 17.2.2009, nella causa C-465/07: «33 Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona" del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. 34 Infatti, viene considerata

in modo più ampio una “minaccia [...] alla vita o alla persona” di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di “conflitto armato interno o internazionale”. Infine, la violenza in questione all’origine della detta minaccia viene qualificata come “indiscriminata”, termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. 35 Ciò premesso, si deve intendere il termine “individuale” nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all’art. 15, lett. c), della direttiva. 36 Tale interpretazione, che può assicurare una propria sfera di applicazione all’art. 15, lett. c), della direttiva, non viene esclusa dal tenore letterale del suo ventiseiesimo “considerando”, secondo il quale “[i] rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave”. 37 Infatti, anche se tale ‘considerando’ comporta che la sola dichiarazione oggettiva di un rischio legato alla situazione generale di un paese non è sufficiente, in linea di principio, a provare che le condizioni menzionate all’art. 15, lett. c), della direttiva sono soddisfatte in capo ad una determinata persona, la sua formulazione fa salva, utilizzando il termine “di norma”, l’ipotesi di una situazione eccezionale, che sia caratterizzata da un grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione. 38 Il carattere eccezionale di tale situazione è confermato anche dal fatto che la protezione in parola è sussidiaria e dal sistema dell’art. 15 della direttiva, dato che i danni definiti alle lett. a) e b) di tale articolo presuppongono una chiara misura di individualizzazione. Anche se certamente è vero che elementi collettivi svolgono un ruolo importante ai fini dell’applicazione dell’art. 15, lett. c), della direttiva, nel senso che la persona interessata fa parte, come altre persone, di una cerchia di potenziali vittime di una violenza indiscriminata in caso di conflitto armato interno o internazionale, cionondimeno tale disposizione deve formare oggetto di un’interpretazione sistematica rispetto alle altre due situazioni ricomprese nel detto art. 15 della direttiva e deve essere interpretata quindi in stretta relazione con tale individualizzazione. 39 A tale proposito, si deve precisare che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria. 40 Si deve inoltre aggiungere che, al momento dell’esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, previsto dall’art. 4, n. 3, della

direttiva, si può, in particolare, tenere conto: - dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva, e - dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo come quello menzionato all'art. 4, n. 4, della direttiva, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato», su cui da ultimo si è soffermata Corte di giustizia europea, quarta sezione, 30.1.2014, nella causa C-285/12: «32 In tale contesto [quello delineato dalla appena menzionata Corte di giustizia, 17.2.2009, Elgafaji, nella causa C-465/07, n.d.r.], non è necessario, al momento dell'esame di una domanda di protezione sussidiaria, procedere ad una valutazione specifica dell'intensità di questi scontri per determinare, indipendentemente dalla valutazione del grado di violenza che ne deriva, se la condizione riguardante l'esistenza di un conflitto armato è soddisfatta. 33 Del resto, emerge dai considerando 5, 6 e 24 della direttiva che i criteri minimi di concessione della protezione sussidiaria devono consentire di completare la protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28.7.1951, identificando le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e offrendo loro uno status appropriato. 34 Di conseguenza, così come rilevato dall'avvocato generale al punto 92 delle conclusioni, la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona. 35 Alla luce di queste considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dal giudice del rinvio dichiarando che l'art. 15, lett. c), della direttiva deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione».

- il dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti (Cass., SU, 17.11.2008, n. 27310; Cass., sez. VI-1, ord. 20.1.2012, n. 820; Cass., sez. I, ord. 24.10.2012, n. 18231) e l'ambito delle verifica che il giudice deve compiere (cfr. Cass., sez. VI-1, 24.9.2012, n. 16221); v. ora anche Cass., sez. VI-1, 10.1.2013, n. 563;

- la non applicabilità del criterio che fa riferimento alla possibilità di stabilirsi in altra regione del Paese d'origine (Cass., sez. VI-1, ord. 16.2.2012, n. 2294: «Occorre rammentare che l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta prevede che "(Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese. Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda)". La norma in esame della direttiva lascia dunque agli stati membri la facoltà se trasporta o meno del proprio ordinamento (gli Stati membri possono stabilire), nel caso dell'Italia, la attuazione della direttiva è avvenuta tramite il d.lgs. n. 251 del 2007 che non ha ripreso la disposizione dell'art. 8 della direttiva. Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento e non costituisce dunque un criterio applicabile al caso di specie, conseguentemente la Corte d'appello non poteva avvalersi di tale criterio, che prende in considerazione la possibilità del richiedente lo status di rifugiato di trasferirsi in altra regione del proprio paese, per escludere la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria o altre forme di protezione ove fossero esistenti i requisiti per qualcuno dei detti riconoscimenti»); cfr. anche Cass., sez. VI-1, ord. 21.6.2012, n. 10375: «In tema di protezione internazionale, presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo o del permesso per motivi umanitari è la circostanza che il cittadino di un determinato Paese, a causa delle persecuzioni o dei pericoli che lo minacciano, non può restare nello stesso e deve pertanto indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare. Ne consegue che, in caso di doppia cittadinanza, non sussistono le condizioni per la protezione internazionale, secondo la disciplina dello Stato italiano, qualora il soggetto che non possa restare in uno dei Paesi di cui è cittadino, possa però dirigersi verso l'altro Paese di cui abbia la cittadinanza senza correre alcun pericolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda proposta da uno straniero cittadino dello Zimbabwe e della Nigeria, che aveva riferito di persecuzioni e di pericolo grave a suo carico solo nello Zimbabwe)»; nonché Cass., sez. VI-1, ord. 17.5.2013, n. 12135: «la Corte di merito ha analizzato un quadro informativo della situazione della area di Benin City e delle azioni squadristico-terroristiche del gruppo di Boko Haram ricavandone i gravi segni di una condizione di pericolo e ad essi ha ricordato la situazione soggettiva della richiedente (donna - cristiana - esposizione familiare alla ritorsione) desumendone la valutazione di sussistenza di un grave, se pur transitorio, pericolo per la propria persona in caso di rimpatrio. Tale valutazione, conforme a diritto, resiste alle censure proposte»; Cass., sez. VI-1, ord. 28.5.2013, n. 13172:

«come correttamente evidenziato dal ricorrente, il d.lgs. n. 251 del 2007 non ha recepito l'art. 8 della direttiva 2004/83/CE con la conseguenza che non può essere escluso il riconoscimento di una misura di protezione internazionale in virtù dell'applicazione del principio non recepito. Tale peraltro è il fermo orientamento di questa Corte che si trascrive: "In tema di protezione internazionale dello straniero, il riconoscimento del diritto ad ottenere lo "status" di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, atteso che tale condizione, contenuta nell'art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007, essendo una facoltà rimessa agli Stati membri inserirla nell'atto normativo di attuazione della direttiva". Risulta pertanto necessario un nuovo esame dei motivi di persecuzione ai fini dell'accertamento dei requisiti per il rifugio politico e di pericolo idonei a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria alla luce della situazione oggettiva ed aggiornata del Darfur, desumibile dall'istruzione officiosa correttamente svolta secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, co. 2, dalla Corte d'appello di Roma, da porre in correlazione con le dichiarazioni del richiedente, da ritenersi, in mancanza d'indicazioni contrarie provenienti dal provvedimento impugnato, non più attaccabili sotto il profilo della credibilità, alla luce dei criteri di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3»; Cass, sez. VI-1, 9.4.2014, n. 8399: «poiché il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico (o della misura più gradata della protezione sussidiaria) non può essere escluso, nel nostro ordinamento, in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d'origine ove non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato (o non corra rischi effettivi di subire danni gravi), atteso che tale esclusione, prevista nell'art. 8 della direttiva 2004/83/CE e il cui inserimento nell'atto normativo interno di attuazione della direttiva stessa costituisce una mera facoltà degli Stati membri, non è stata trasposta nel d.lgs. n. 251 del 2007 (Cass. 2294/2012)»;

- la possibile rilevanza di azioni o minacce provenienti da privati: «Nel d.lgs. n. 251 del 2007, art. 5 viene espressamente stabilito che i responsabili della persecuzione (ai fini del rifugio politico) o del danno grave (ai fini della protezione sussidiaria) possono essere soggetti privati quando lo Stato o i partiti e le organizzazioni che controllano in tutto od in parte il territorio non vogliono o non possono fornire protezione per la persecuzione o il danno grave denunciati. Nel successivo art. 6 viene precisato che la protezione "consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure". Ne consegue che quando viene esposta una situazione intrinsecamente credibile, di reiterata esposizione ad attenta-

ti alla vita, alla già intervenuta uccisione di un familiare e caratterizzata dal sostanziale disinteresse delle autorità statuali per tali forme di soluzione violenta di liti private è necessario verificare se, come esposto dal cittadino straniero, tale situazione si sia consumata in una situazione caratterizzata allo stesso tempo da endemica violenza interna e dal mancato contrasto della diffusione di tali metodi da parte dei poteri statuali. Tale accertamento ha natura doverosa sia per la verifica delle condizioni per l'applicazione della misura della protezione sussidiaria d.lgs. n. 251 del 2007, *ex art. 14, lett. c*), sia per la valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità meritevole di protezione umanitaria, qualora si riscontrasse alla luce della richiesta d'informazioni sulle condizioni generali del Paese d'origine del cittadino straniero che, pur non sussistendo una totale inefficacia dei poteri statuali di contrasto dei descritti fenomeni di grave violenza familiare, si riscontrano gravi insufficienze e deficit di tutela dei diritti umani quanto meno nella situazione attuale. Le informazioni necessarie a poter valutare in modo completo le domande plurime di protezione internazionale formulate dal ricorrente devono essere assunte in primo luogo mediante ricorso alle autorità indicate nel d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, co. 3, (ACHNUR; Ministero degli esteri, Commissione nazionale per il diritto d'asilo) eventualmente integrate da altre fonti qualificate (Cass. 10202 del 2011; 16202 del 2012; 13172 del 2013) e devono essere aggiornate» (Cass., sez. VI-1, ord. 29.11.2013, n. 26887).

14. La documentazione prodotta dal ricorrente e quella agevolmente reperibile da fonti attendibili (tra cui Amnesty Internaional, Peace Reporter, Human Rights Watch, Risoluzione 15.3.2012 del Parlamento europeo: si rimanda agli atti e ai paragrafi della motivazione che precedono) e già valutata da questo e altri tribunali in numerosi casi, confermano il giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale.

La credibilità di tale narrazione va rapportata alla realtà delle condizioni di vita e al livello di garanzia dei diritti (notoriamente basso) di cui possono godere i cittadini nigeriani (su violenze e atti arbitrari commessi dalla polizia, inefficienza del sistema giudiziario, conflitti etnico-religiosi, ricorso alla giustizia privata con mezzi violenti v., ad esempio, i rapporti annuali di Amnesty International, la documentazione prodotta e quella reperita).

Gli elementi riguardanti il più ampio contesto sociale e politico sono da valutare alla luce della condizione sociale e familiare del ricorrente.

Quanto alle ragioni della sua fuga dalla Nigeria, il ricorrente ha fornito (necessariamente) sintetiche ma convincenti informazioni sulle condizioni di vita proprie e della propria famiglia, sulla perdita dei genitori e il ruolo dello zio paterno, sulle aggressioni provenienti da esponenti di un culto segreto, sulla perdita del lavoro (e si trattava di un lavoro qualificato) ed il gravissimo rischio per la vita, sulla fuga con la propria ragazza, sulla morte della ragazza e le minacce ricevute anche dalla famiglia di lei; sulla permanenza in Libia e la fuga dopo lo scoppio della guerra (cfr. Cass., sez. VI-1, 29.11.2013, n. 26887).

Dall'esame degli atti emerge dunque che il richiedente ha reso dichiarazioni il più possibile circostanziate; che il racconto presenta dettagli suscettibili di verifica e che consentono di contestualizzare le vicende nel più ampio scenario nigeriano; che nel racconto non vi sono contraddizioni evidenti e che il richiedente la protezione si è sforzato di chiarire fatti e contesto; che la domanda di protezione internazionale è stata presentata a pochi mesi dall'arrivo in Italia (cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 4.4.2013, n. 8282; Cass., sez. VI-1, 17.10.2014, n. 22111).

Il ricorrente, proprio per la sua storia familiare e per ragioni connesse alle vicende accadute nella terra d'origine, ha visto mutare in peggio il proprio percorso esistenziale (si richiamano i fatti sopra ricordati) ha subito aggressioni e soprusi, ed è esposto al rischio di subire nuove minacce gravi alla vita o alla integrità fisica.

Pur in assenza di adeguata allegazione di fatti rilevati ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato (art. 11, d.lgs. 19.11.2007, n. 251), Si ravvisano pertanto, in considerazione della apprezzabile correlazione tra la situazione che caratterizza quel territorio e le ragioni che hanno determinato il ricorrente a lasciare il proprio paese i presupposti così come del rischio di grave pericolo per la vita nell'ipotesi di rientro in patria, per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Ed infatti il racconto fatto dal ricorrente, le ragioni della sua fuga, le vicende a lui occorse, gli elementi riguardanti il contesto geo-politico offerti dal ricorrente, ricavati da fonti attendibili, e quelli agevolmente reperibili descrivono, in un quadro di generale violazione dei diritti umani, una situazione socio-politica - caratterizzata da una violenza indiscriminata e da conflitti interni (di carattere politico, etnico-tribale, religioso, cui si aggiungono le aggressioni della criminalità) estesi all'intero territorio della Nigeria (cfr. Cass., sez. VI-1, 16.2.2012, n. 2294) - tali da integrare all'attualità anche per il ricorrente l'ipotesi di danno grave di cui alla lett. c) dell'art. 14, d.lgs. 19.11.2007, n. 251: «la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale» (in tal senso, v. fra gli altri, App. Roma, 14.2.2012, nel proc. n. 50478/11; Trib. Bologna, 20/26.4.2012, n. 37 vol.; Trib. Roma, 7.5.2012, nel proc. 65988/11; v. ora App. Bologna, 30.9.2013, n. 1755, App. Bologna, 19.12.2013, n. 2268, App. Bologna, 3.4.2014, n. 966.).

Si richiamano in proposito:

- l'art. 2, co. 1, lett. g), d.lgs. 19.11.2007, n. 251: «“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese»;

- l'art. 5, d.lgs. cit: «Responsabili della persecuzione o del danno grave. 1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che

controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi»;

- l'art. 14, d.lgs. cit.: «Danno grave. 1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

15. Nulla sulle spese, attese le peculiarità della vicenda, in fatto e in diritto.

P.Q.M.

il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- in accoglimento dell'opposizione proposta contro il provvedimento 12.4.2012 prot. n. 8006/12 di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sez. distaccata di Bologna, dichiara che a [...], Edo State (Nigeria), cittadino nigeriano, va riconosciuta la protezione sussidiaria di cui all'art. 14, d.lgs. 19.11.2007, n. 251; spese compensate.

Cittadinanza

4.

Tribunale di Roma

sentenza 10.7.2014 n. 15054 - est. Galterio

cittadina italiana coniugata con cittadino straniero - disciplina previgente - acquisto involontario della cittadinanza del marito - perdita automatica della cittadinanza italiana - sentenze di illegittimità costituzionale sulla perdita automatica della cittadinanza italiana per matrimonio con straniero e sulla mancata trasmissione della cittadinanza ai figli - effetti retroattivi - matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 - estensione di tali effetti - mancata dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana - irrilevanza - riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti

art. 10, co. 3 l. 555/1912; art. 219 l. 151/75; sentenze cost. 87/75, 30/83

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 21518 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, vertente tra [...] e Ministero dell'interno, [...] e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma. Oggetto: diritto di cittadinanza. [...].

Motivi della decisione

La vicenda di cui è causa attiene alla titolarità del diritto alla cittadinanza italiana da parte del discendente di una donna italiana che aveva perso anteriormente alla sua nascita la cittadinanza per avere contratto matrimonio in data [...]8.1935 con un cittadino statunitense così come imposto dalla legge n. 555 del 1912.

La Corte costituzionale tuttavia ha dichiarato con le pronunce nn. 87/1975 e 30/1983 l'illegittimità delle disposizioni contenute negli artt. 10, co. 3 e 1, co. 1 della l. 555/1912 nella parte in cui il primo prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna indipendentemente dalla sua volontà nel caso di matrimonio con un cittadino straniero la cui cittadinanza potesse esserle comunicata con il matrimonio, ed il secondo perché, non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, sul rilievo della discriminatoria ed irrazionale disparità di trattamento tra la donna e l'uomo nei confronti del quale nessun analogo principio risultava essere stato stabilito.

Stante l'effetto retroattivo che le pronunce di illegittimità costituzionale rivestono, la Corte Suprema ha successivamente chiarito che gli effetti delle citate sentenze si esplicano non solo in relazione ai matrimoni conclusi successivamente al 1° gennaio 1948 ma altresì ai matrimoni, avendo le medesime ad oggetto una legge anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, celebrati anteriormente alla data del 1° gennaio 1948 con l'unico limite costituito dall'irretrattabilità della situazione o del rapporto disciplinato dalla norma dichiarata incostituzionale (Cass. 18.11.1996 n. 10086) e che nell'ipotesi di incostituzionalità sopravvenuta, qual è quella in esame, gli effetti della sentenza di incostituzionalità, non potendo non coincidere con il momento in cui l'illegittimità normativa si è concretizzata, retroagiscono non oltre la data del 1° gennaio 1948 (Cass. SU 12061/1998).

Al riguardo va infatti chiarito che nella legge del 1912 come interpretata dalla Corte costituzionale nelle richiamate pronunce, lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, costituisce una qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato.

Né può ritenersi in tal caso richiesta l'espressa manifestazione di volontà da parte della donna coniugatasi con cittadino straniero prevista dall'art. 219 l. 151/1975 secondo quanto chiarito in due recenti arresti dalla Corte Suprema (n. 4466/2009 e n. 4467/2009): i giudici di legittimità, muovendo da un concetto di cittadinanza più articolato di quello definito precedentemente secondo il quale lo stato di cittadino, quale condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo Paese con insorgenza di diritti e doveri nei confronti non solo della nazione di appartenenza, ma altresì con le altre persone che ad essa appartengono, "è uno stato permanente, i cui effetti perduranti nel tempo si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti", hanno finito con l'affermare con riferimento all'individuazione della cittadinanza in collegamento con lo stato di filiazione che il riacquisto dello *sta-*

tus da parte della donna che per effetto del matrimonio con lo straniero lo abbia perduto si abbia, in quanto qualità essenziale della persona, “con” la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 219 l. 151/1975 e non “per effetto” di questa, in tal modo negando che a tale atto, sia che il matrimonio sia intervenuto dopo il 1948 sia che sia stato celebrato antecedentemente, possa mai riconoscersi efficacia costitutiva. Più in particolare la Corte Suprema) nel riconoscere alla dichiarazione prevista dall’art. 219 dinanzi all’autorità amministrativa effetti meramente ricognitivi del riacquisto della cittadinanza perduta prima dell’entrata in vigore della l. 151/1975 e anteriormente al 1948, ha ritenuto che “l’accertamento giudiziale dello stato di cittadino, non essendo vincolato ai limiti che disciplinano l’azione della PA, prescinde, nell’ipotesi di perdita della cittadinanza per il matrimonio di donna con uno straniero anteriore al 1948, da tale atto, essendo il diritto alla cittadinanza italiana una conseguenza automatica della norma dichiarata incostituzionale, sempre che non sia provata dal Ministero la rinuncia dell’interessata allo stato stesso intervenuta nelle more” (Cass., SU 25.2.2009 n.4466).

Aderendo a tale ultimo orientamento, deve quindi ritenersi venuto meno il limite precedentemente individuato laddove si riteneva che l’incostituzionalità sopravvenuta, pur operando *ex tunc*, non potesse avere effetti prima del 1° gennaio 1948, con la conseguenza che la titolarità della cittadinanza italiana deve essere comunque riconosciuta anche alla donna che l’abbia perduta per effetto del matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente all’entrata in vigore della Costituzione, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 219 atteso che la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza costituisce un effetto in contrasto con la dichiarata incostituzionalità della norma di cui all’art. 10, co. 3 l. 555/1912.

In applicazione di tali principi deve ritenersi che nella fattispecie in esame [...], nata negli Stati Uniti d’America in data [...] - la cui discendenza dai cittadini italiani [...] nati rispettivamente a Palermo in data [...] si evince dal certificato di nascita e dal fatto che il padre, emigrato dopo il matrimonio negli Stati Uniti, abbia richiesto ed ottenuto la naturalizzazione statunitense dopo la nascita della figlia [...] (cfr. documento n. 6 e 5) - non avendo mai perduto, per effetto dell’intervenuta abrogazione dell’art. 10, co. 3 l. 555/1912, la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il cittadino statunitense [...] celebrato in data [...], la abbia trasmessa sin dalla nascita al figlio [...], nato in Minnesota in data [...] (cfr. documento n. 8 e 9) e che costui, unitosi in matrimonio con [...] in data [...], la abbia a sua volta trasmessa al figlio, odierno attore, nato in Minnesota, ad Eveleth, in data [...] (cfr., documento n. 12). Dal che deriva che [...] abbia conservato la cittadinanza italiana in quanto trasmessagli *jure sanguinis* dall’ava paterna.

Deve pertanto in accoglimento della domanda attrice, alla luce delle certificazioni anagrafiche prodotte, rilasciate dall’ufficiale di stato civile statunitense ed ufficialmente tradotte, dichiararsi che l’attore come in epigrafe trascritto è cittadino italiano per nascita. La mancata costituzione della Amministrazione resistente impone l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [...] nei confronti del Ministero dell'interno nome convenuto, così provvede: 1. dichiara che [...] nato a Eveleth, nello Stato del Minnesota (Stati Uniti d'America) in data [...], è cittadino italiano sin dalla nascita; 2. ordina al Ministero dell'interno e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni prescritte dalla legge nei registri dello stato civile; 3. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Minori

4.

**Corte d'appello di Milano
decreto 11.2.2015 - est. Tuia**

autorizzazione alla permanenza in Italia di familiare - rigetto per precedenti penali del richiedente - gravi motivi - sussistenza - non ostatività dei precedenti - accoglimento del ricorso

art. 31 co. 3 TU n. 286/98

N. 668/2014 V.G. Sul reclamo depositato in data 14.10.2014 avverso il decreto 6/7.10.2014 del Tribunale per i minorenni di Milano da [...].

Rilevato che, con il reclamato decreto, il Tribunale per i minorenni di Milano rigettava l'istanza *ex art. 31 d.lgs. 286/98* proposta da [...], cittadino egiziano, nell'interesse della minore [...] nata a [...], figlia del ricorrente e della moglie [...], cittadina salvadoregna in possesso di permesso di soggiorno in fase di rinnovo;

che la richiesta di autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato veniva motivata dalla necessità che il padre restasse in Italia per assicurare alla minore le necessarie cure, evidenziando che in mancanza di suo accoglimento la piccola o avrebbe dovuto essere rimpatriata con il papà o sarebbe rimasta in Italia solo con la mamma, e che in entrambi i casi sarebbe stata separata da una delle due figure genitoriali; che la separazione dal padre avrebbe comportato la perdita di un legame affettivo determinante nel percorso evolutivo della bimba, nonché del sostentamento economico e di un costante riferimento educativo;

che il Tribunale per i minorenni, dopo aver sentito l'istante e la moglie, rigettava l'istanza osservando che il padre aveva due precedenti penali per guida senza patente ed un altro per reati contro il patrimonio, che la coppia si era conosciuta e sposata nel 2013, che non era rilevabile un radicamento della minore nel territorio italiano, tale da determinare un grave pregiudizio nel caso di rientro del padre nel Paese d'origine;

che il padre ha proposto tempestivo reclamo, lamentando che il giudice di primo grado non abbia considerato che egli si è sempre preso cura della minore, preoccupandosi di non farle mancare nulla per la sua crescita, ed abbia dato peso a due precedenti penali non gravi, che non sarebbero ostativi all'ottenimento di un permesso per motivi di coesione familiare;

che all'udienza del 5.2.2015 comparivano il reclamante e la moglie;

che il Procuratore generale esprimeva parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione ed il difensore del reclamante insisteva per l'accoglimento del reclamo;

ritenuto che questo sia, effettivamente, fondato: benché la minore, nata in Italia, si ancora in tenera età e dunque in fase di radicamento nel nostro territorio, non si può non considerare che nel nostro Paese risulta però radicata la madre (nonché moglie del reclamante), che da anni vi risiede ed ivi regolarmente lavora (cfr. MAV prodotto *sub* doc. 5, che attesta il versamento dei contributi INPS da parte del datore di lavoro); che la [...], inoltre, è cittadina salvadoregna sicché, in caso di forzato rientro del marito in Egitto, probabilmente non riuscirebbe a seguirlo e, in ogni caso, perderebbe il lavoro in Italia; il diniego dell'autorizzazione *ex art.* 31, pertanto, comporterebbe lo smembramento della famiglia e la perdita, per la minore, di una delle due figure genitoriali, a poco più di un anno di vita ed in un momento cruciale per la sua crescita ed il consolidamento del legame affettivo con i genitori;

ritenuto che tali considerazioni, completamente omesse dal Tribunale per i minorenni, evidenzino l'effettivo pregiudizio che l'allontanamento del padre dall'Italia recherebbe allo sviluppo psico - fisico della figlia; che, infine, i precedenti penali del reclamante non siano, per la loro gravità, ostativi alla concessione dell'autorizzazione;

ritenuto, in conclusione, di poter autorizzare la permanenza in Italia del reclamante per un periodo di due anni, e cioè sino al 4.2.2017, nell'interesse della figlia minore [...].

P.Q.M.

accoglie il reclamo ed autorizza [...], nato a [...] (Egitto) il [...], a rimanere in Italia sino al 4.2.2017. [...].

Non discriminazione

3.

Tribunale di Milano ordinanza 4.3.2015 - est. Perillo

azione civile contro la discriminazione avverso art. 3 co. 1 lett. a) d.m. 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le sup-

plenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'art. 38 d.lgs 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani e dell'art. 2, co. 1, lett- VII, terzo paragrafo, ove è previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani - fondatezza - conseguente ordine di modificare la normativa e riapertura dei termini per la presentazione della domanda

artt. 43 e 44 TU n. 286/98; art. 38 d.lgs. 165/2001 e succ. mod.; art. 28 d.lgs. 150/2011; art. 3 co. 1 lett. a) d.m. 353/2014

Il giudice [...] letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 32/2015 RGL pendente tra APN - avvocati per niente onlus, ASGI - Associazione studi giuridici sull'immigrazione, CUB scuola - università - ricerca e MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca sciogliendo la riserva assunta in data 3.3.2015 così rileva.

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 150/11 e 44 d.lgs. 286/98, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio MIUR per l'accertamento della natura discriminatoria dell'art. 3, co. 1, lett. a) d.m. 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'art. 38 d.lgs. 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani e dell'art. 2, co. 1, lett- VII, terzo paragrafo, ove è previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani; per l'effetto hanno chiesto di ordinarsi al convenuto di modificare dette normative garantendo parità di condizione con i cittadini italiani e comunitari anche agli stranieri soggiornanti di lungo periodo, i rifugiati politici, i titolari di protezione sussidiaria, i familiari non comunitari di cittadini comunitari, prevedendo altresì che gli stranieri inclusi nelle categorie di cui sopra siano collocati in III fascia senza alcuna precedenza per i cittadini italiani nonché di ammettere gli stranieri appartenenti alle predette categorie e che faranno domanda neutralizzando qualsiasi eventuale effetto pregiudizievole che dovesse derivare dalla tardiva proposizione della domanda stessa; hanno infine richiesto la pubblicazione dell'eventuale provvedimento di accoglimento. MIUR è invece rimasto contumace.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.

Per quanto di interesse, con d.m. n. 353 del 22/5/14 in questa sede oggetto di censura, il convenuto MIUR costituiva, per il triennio 2014-2017, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e di istituto per ogni posto di insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 d.m. MIUR 13.6.2007 n. 131.

Il provvedimento in commento disciplina l'attribuzione delle supplenze ai docenti con l'istituzione di tre fasce e, all'art. 3, co. 1, lett. a), prevede tra i requisiti la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; peraltro l'art. 2, co. 1, lett. c, punto 1), paragrafo VII, per il solo inserimento in III fascia, stabilisce che per l'insegnamento di conversazione in lingua estera che sia lingua ufficiale esclusivamente in paesi non comunitari sono ammessi candidati anche in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

A dire dei ricorrenti le limitazioni del decreto ministeriale in commento introdurrebbero per lo straniero una condizione più svantaggiosa in tema di accesso all'occupazione, così configurandosi una discriminazione ai sensi dell'art. 43, co. 2, lett. c) e 44, co. 10, TU immigrazione.

Tanto premesso, in diritto, va innanzitutto rilevato che l'art. 38 d.lgs. 165/01, come modificato dall'art. 7 l. 97/2013, così ora prevede: 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23.8.1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al co. 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

3 bis. Le disposizioni di cui ai co. 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. [...].

È evidente, pertanto, che, in forza della novella normativa, anche i cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari dello *status* di rifugiati politici ovvero dello status di protezione sussidiaria, possono accedere ai posti di lavoro presso Amministrazioni pubbliche, a condizione che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

Va fin d'ora evidenziato che, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, nel caso di specie è da escludere che sussistano le condizioni ostative della normativa in commento, come reso evidente dalla estensione ai cittadini comunitari delle previsioni del decreto ministeriale in questa sede censurato.

Difatti, atteso che il d.m. 353/14, come sopra accennato, all'art. 3 (nel disciplinare i requisiti generali di ammissione) prevede espressamente anche quello della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e considerato che l'art. 38 d.lgs 165/01 appena richiamato prevede la possibilità per i cittadini comunitari di accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche italiane a condizione che non vi sia esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, se ne deve evidentemente desumere che, per quanto concerne la fattispecie disciplinata dal decreto ministeriale n. 353 cit., sia già stata, a monte, esclusa dal Ministero convenuto tale eventualità.

Né d'altra parte il convenuto, nel rimanere (sia detto per inciso, inspiegabilmente) contumace, ha dato conto delle ragioni per cui sarebbe stata prevista una disciplina così pregiudizievole per la condizione del cittadino straniero.

Del pari, correttamente, i ricorrenti si dolgono del fatto che il decreto ministeriale in questa sede censurato immotivatamente escluderebbe i titolari di carta blu.

A riguardo si osserva che la tutela giuridica di tali soggetti deriva direttamente dalle previsioni della direttiva 2009/50/CE ed in particolare dal disposto dell'art. 12, e pertanto tali soggetti avrebbero dovuto ricevere un trattamento analogo a quello dei cittadini stranieri.

Infine, deve convenirsi con la parte ricorrente circa il fatto che non vi sono ragioni per non ritenere che l'accesso alle graduatorie non debba essere esteso anche ai familiari non comunitari di cittadini italiani.

A riguardo deve osservarsi che il decreto legislativo n. 30/07 - in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che espressamente prevedeva il diritto di esercitare un'attività economica come lavoratore subordinato e autonomo anche ai familiari non comunitari di cittadini comunitari - ha previsto, all'art. 23, una tutela specifica in favore dei familiari non comunitari di cittadini italiani.

Non v'è dubbio, ad avviso del giudicante, che in forza di tale normativa di derivazione europea (e non essendovi a riguardo circostanze ostative) le previsioni del d.m. 353 cit. debbano essere estese anche a tali categorie.

Da ultimo, non si può che condividere l'ulteriore e autonomo profilo di discriminazione dedotto in causa con riferimento alle previsioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), punto 1), paragrafo VII), laddove, con riferimento all'inserimento in III fascia viene effettivamente prevista una deroga al requisito di cittadinanza in caso di insegnamento di conversazione in lingua estera, ma, del tutto inspiegabilmente, in posizione subordinata rispetto agli eventuali candidati cittadini italiani.

Alla luce della normativa sopra richiamata, tale ultima disposizione è del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore, nemmeno ulteriormente spiegata in causa dalla parte convenuta attesa la sua già sopra richiamata contumacia.

Ebbene, valorizzati gli elementi normativi di censura del citato d.m. 353/14, va ricordato che l'art. 43 TU immigrazione, è finalizzato ad evitare forme di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sul requisito della nazionalità che compromettano il libero esercizio dei diritti, così creando condizioni svantaggiose sostanzialmente fondate (per quanto di interesse nel presente giudizio) sul solo requisito della nazionalità, senza che possa assumere rilievo alcuno il profilo soggettivo del soggetto agente, rilevando unicamente la circostanza che, sotto il profilo oggettivo, sia stata posta in essere una discriminazione.

Si è già sopra ampiamente argomentato delle ragioni per cui il d.m. 353/14 si ponga proprio nell'ottica di censura rappresentata dalla parte ricorrente, non essendovi nessuna ragione per cui l'accesso alle graduatorie, già esteso e riconosciuto ai cittadini comunitari (e quindi, come già visto, senza che si possano invocare le uniche ragioni di limitazione all'accesso stesso ovvero l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri) non debba essere del pari esteso e riconosciuto alle categorie di stranieri sopra richiamate.

Per quanto detto il ricorso deve essere accolto, dovendosi accertare la natura discriminatoria dell'art. 3, co. 1, lett. a) d.m. 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'art. 38 d.lgs 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani e dell'art. 2, co. 1, lett. VII, terzo paragrafo, ove è previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.

Quanto alle conseguenze di tale accertamento, al fini di garantire effettività alla posizione degli stranieri, deve conseguentemente disporsi che la parte convenuta modifichi il d.m. 353 cit. in termini conformi al presente provvedimento, provvedendo altresì a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nel rispetto dei medesimi termini di cui all'art. 7 ovvero, avendone peraltro dato prova la parte ricorrente in occasione dell'udienza del 3.3.2015, provvedendo, in autotutela, ad ammettere le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, provvedendo infine a non collocare i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani.

Deve infine disporsi che il convenuto dia adeguata pubblicità al presente provvedimento sulla home page del proprio sito istituzionale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la natura discriminatoria dell'art. 3, co. 1, lett. a) d.m. 353/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'art. 38 d.lgs. 165/01 nonché i titolari carta blu e familiari non comunitari di cittadini italiani e dell'art. 2, co. 1, lett. VII, terzo paragrafo, ove è previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani; per l'effetto ordina alla parte convenuta di modificare il d.m. 353 cit. in termini conformi al presente provvedimento, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nel rispetto dei medesimi termini di cui all'art. 7, provvedendo altresì in autotutela ad ammettere le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria e provvedendo infine a non collocare i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani, oltre che a dare adeguata pubblicità al presente provvedimento sulla home page del proprio sito istituzionale; condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite [...].

4.

Tribunale di Brescia

sentenza 2.4.2015 n. 330 - est. Mossi

invalido civile - diniego della domanda di indennità di accompagnamento per mancanza del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - irragionevole discriminazione fondata sulla richiesta di un titolo di soggiorno che richiede la titolarità di un reddito - applicazione della giurisprudenza della Corte costituzionale - illegittimità

art. 80, co. 19, l. 388/2000

Nella causa n. 3056/2013 R.G. promossa da [...] contro INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale [...]. Oggetto: indennità di accompagnamento e carta di soggiorno.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 17.9.2013 il minore [...], rappresentato in giudizio dalla madre [...], premesso di essere regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e di avere presentato all'INPS domanda al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento in forza della totale e permanente invalidità civile riconosciuta dalla Commissione medica INPS

nella misura del 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, lamentava il fatto che l'INPS del tutto ingiustamente gli aveva respinto l'istanza a causa della mancanza della carta di soggiorno (tutte le fasce). La parte ricorrente, ritenuta l'illegittimità del diniego della provvidenza richiesta, domandava la condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre agli interessi di legge. Si costituiva l'INPS eccependo in via pregiudiziale la nullità del ricorso per nullità della procura siccome rilasciata dalla madre del minore la quale avrebbe dovuto, a suo dire, agire direttamente e personalmente in qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti del figlio e non limitarsi al rilascio della delega al difensore. L'INPS eccepeva, altresì, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria per decorso del termine di sei mesi di cui all'art. 42 co. 3 della legge 326/2003 tra la data della notifica del provvedimento dell'INPS di rigetto della domanda amministrativa e il deposito del ricorso introduttivo del giudizio. Nel merito, l'Istituto contestava la fondatezza del ricorso rilevando necessità, anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità della Corte costituzionale menzionata dalla parte ricorrente, di verificare la sussistenza del requisito della obbligatorietà della permanenza del soggiorno legale e ininterrotto sul territorio nazionale per almeno 5 anni e la circostanza che il permesso di lungo soggiorno non fosse stato concesso per motivi esclusivamente riconducibili al difetto del requisito reddituale, rimasto invariato. Non veniva svolta attività di tipo istruttorio. Da ultimo, all'udienza del 2.4.2015 veniva data lettura in aula del dispositivo e dei contestuali seguenti

Motivi della decisione

Va respinta, in primo luogo, l'eccezione di nullità della procura e di inammissibilità del ricorso per difetto di capacità ad agire della parte ricorrente, sollevata dall'INPS nella memoria di costituzione.

L'atto introduttivo del giudizio è stato proposto dal minore [...] "rappresentato e difeso per delega rilasciata in calce all'originale del presente atto dalla madre [...]" al difensore.

Sostiene l'INPS che tale delega sarebbe affetta da nullità non potendo nel nostro ordinamento il minore di età stare in giudizio personalmente e dovendo i genitori esercenti la potestà esercitare l'azione nella loro veste di legali rappresentanti del figlio minore ai sensi dell'art. 320 c.c. secondo cui i genitori, congiuntamente, o quello che eserciti la potestà in via esclusiva, rappresentano anche in giudizio i figli in tutti gli atti civili.

Posto, dunque, che nel caso di specie il minore ha proposto direttamente il ricorso e la madre si sarebbe limitata, secondo l'espressione letterale utilizzata nella parte introduttiva del ricorso, a rilasciare la delega al difensore per conto del figlio, la procura secondo l'Istituto sarebbe affetta da nullità con conseguente inammissibilità dell'atto.

Ritiene, invero, il giudice che il ricorso introduttivo debba essere considerato nella sua intera estensione e formulazione unitamente ai documenti ivi menzionati ed allegati.

Tra tali documenti vi è il ricorso per il rilascio dell'autorizzazione del giudice tutelare alla proposizione della domanda in sede giudiziaria da parte di [...] nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore [...] e il conseguente provvedimento autorizzativo.

Tali documenti, invero, sono espressamente richiamati nel corpo del ricorso e, segnatamente, nella parte introduttiva dell'atto al fine di fondare la legittimazione processuale della parte ricorrente.

Il richiamo della predetta documentazione nell'*incipit* del ricorso e il contenuto dello stesso, in sostanza, evidenziano come colui che agisce in giudizio non sia il minore direttamente e personalmente bensì la madre nella veste di legale rappresentante del figlio che, proprio in tale qualità, ha provveduto al rilascio alla procura.

Nonostante, dunque, l'espressione utilizzata nel ricorso non sia del tutto corretta sul piano formale, risulta chiaramente identificabile il soggetto giuridico esercente l'azione finalizzata al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento che nella specie la [...] come genitore esercente la potestà sul figlio minore.

In ogni caso, [...] ha successivamente provveduto alla regolarizzazione della precedente procura con effetto sanante *ex art.* 182 c.p.c.

Tanto precisato, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto del minore [...] al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/80.

L'INPS nella memoria di costituzione ha sollevato eccezione di decadenza con riferimento al termine di sei mesi per la proposizione del ricorso giurisdizionale, previsto dall'art. 42 co. 3 legge 326/2003.

Simile eccezione si reputa infondata e come tale non può trovare accoglimento.

La documentazione versata in atti attesta come, in effetti, tra la comunicazione del provvedimento di rigetto dell'INPS datato 4.6.2012 e la proposizione del presente giudizio con ricorso depositato il 17.9.2013 sia decorso un termine ben superiore ai sei mesi.

Ciononostante, ritiene il giudice come l'art. 42 co. 3 legge 326/2003, che stabilisce il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, non sia applicabile nel caso in esame in cui il provvedimento negativo dell'Istituto prescinde da considerazioni attinenti al requisito sanitario, ritenuto pacificamente sussistente con riguardo al minore [...], risultato invalido con necessità di assistenza continua (v. doc. n. 2 fascicolo ricorrente).

Tale disposto normativo prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta a pena di decadenza avanti alla competente autorità giudiziaria entro e

non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.

Nonostante il carattere ampio e generale del riferimento al ricorso amministrativo contenuto in tale norma e pur nella consapevolezza dell'esistenza di orientamenti non univoci della giurisprudenza di merito sull'argomento, si ritiene preferibile la soluzione interpretativa prospettata dalla parte ricorrente.

In particolare, parrebbe deporre in tal senso l'interpretazione letterale della norma *de qua*, che esamina il problema dell'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini della concessione del beneficio.

L'interpretazione circa l'inapplicabilità del termine di decadenza alle ipotesi di rigetto della domanda in sede amministrativa per difetto di un requisito extra-sanitario, inoltre, appare maggiormente coerente con la *ratio* ispiratrice della norma, emergente dal contenuto dei lavori parlamentari relativi al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 269/2003, consistente nello snellimento del “procedimento di concessione delle prestazioni connesse all'invalidità civile” anche allo scopo della maggiore efficacia dell'azione amministrativa mediante “la riduzione dell'organico sanitario della CMSIC e, conseguentemente, la destinazione di nuove risorse alle Commissioni mediche di verifica allo scopo di un ulteriore incremento dell'attività delle stesse”.

Sulla base della lettura dei lavori parlamentari, dunque, pare corretto ritenere che la norma introduttiva del termine decadenziale si riferisca alle ipotesi in cui sia in discussione la sussistenza stessa del requisito sanitario e sia finalizzata proprio mediante l'abolizione del ricorso in sede amministrativa all'abbreviazione dei tempi indispensabili per addivenire alla definizione delle controversie che possano insorgere sul piano medico e sanitario.

Né può essere ignorato il fatto che lo stesso INPS mediante la propria condotta ha avvalorato la soluzione interpretativa del ricorrente avendo indicato, come detto, all'interessato la possibilità di impugnare il provvedimento di diniego mediante ricorso amministrativo e non direttamente avanti l'autorità giudiziaria.

Ritenuta, per quanto esposto, l'ammissibilità della domanda, occorre procedere all'esame nel merito della questione.

Non è contestata e risulta *per tabulas*, come detto, la sussistenza del requisito sanitario indispensabile per la concessione del beneficio assistenziale richiesto.

Parte ricorrente, infatti, ha prodotto il verbale di accertamento del 11.1.2012 della Commissione medica INPS da cui risulta il riconoscimento della inabilità totale e permanente del minore con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (v. doc. n. 2 fascicolo ricorrente).

Dalla documentazione in atti, inoltre, emerge come la domanda inoltrata dal ricorrente in sede amministrativa sia stata respinta dall'INPS con provvedimento del 4.6.2012 non già per l'insussistenza dei requisiti sanitario e reddituale necessari per la insorgenza del diritto al beneficio assistenziale bensì sulla base dell'unico motivo della mancanza della carta di soggiorno (v. doc. n. 2 fascicolo ricorrente).

In tema di benefici assistenziali e stranieri, invero, la Corte costituzionale si è espressa più volte in merito all'art. 80 co. 19 della legge 388/2000, dichiarandolo costituzionalmente illegittimo proprio nella parte in cui subordinava la concessione delle prestazioni assistenziali al requisito del possesso della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sul presupposto che è manifestamente irragionevole discriminare lo straniero nei confronti del cittadino italiano in merito alle prestazioni assistenziali che presuppongono gravi infermità, subordinandole al possesso di "un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito". La Corte, in particolare, ha stabilito che tale norma viola gli artt. 2, 10, 32 e 38 Cost., nonché l'art. 14 della CEDU sul divieto di discriminazione tra stranieri e cittadini residenti (v. in particolare sent. n. 187 del 2010 e sent. n. 40 del 2013).

Posto che non può revocarsi in dubbio il carattere assistenziale dell'indennità di accompagnamento e considerato che sulla base della documentazione allegata al ricorso, il minore risulta regolarmente e stabilmente soggiornante in Italia, ove vive con la famiglia e frequenta la scuola, a seguito del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in data 21.6.2010, non si può che concludere nel senso che, accertata la presenza del predetto minore sul territorio nazionale per un apprezzabile periodo e comunque in maniera non certo occasionale, deve essere riconosciuto il diritto dello stesso a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.11.2011 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa in data 13.10.2011 - v. doc. n. 3 del ricorso -).

Sui ratei maturati devono computarsi gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'INPS e, considerata la natura della controversia, la durata del giudizio e le attività processuali espletate, sono liquidate in complessivi [...] per compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente antistatario, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

il giudice del lavoro di Brescia, [...], definitivamente pronunciando, *contrariis re-jectis*, in accoglimento del ricorso: condanna l'INPS a corrispondere alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.11.2011 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; condanna l'INPS a versare al procuratore antistatario della parte ricorrente le spese di lite [...].

Penale

3.

Tribunale di Torino - sez. GIP/GUP sentenza 21.4.2015 - est. Natale

illegittimità del provvedimento di espulsione per mancata traduzione - disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo nel procedimento per il delitto di illecito reingresso

artt. 13 co. 13 bis, 13 co. 7 TU n. 286/98

N. 15928/14 R.G. notizie di reato. N. 13056/14 R.G. GIP. [...] ai sensi degli artt. 425 c.p.p. nei confronti di [...] (Albania) imputato del reato di cui all'art. 13, co. 13 bis, d.lgs. n. 286/1998, perché, espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del magistrato di sorveglianza di Venezia in data 24.9.2008 e con successivo accompagnamento alla frontiera al porto di Trieste dalla questura di Treviso, visto partire il 9.2.2005, con nave alle ore 13.00, dalla polizia di frontiera, rientrava nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Accertato in Beinasco il 26.5.2014. [...].

Motivi della decisione

Si celebra l'udienza preliminare in assenza dell'imputato. Alla luce degli atti presenti nel fascicolo del P.M. si deve emettere sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.* perché il fatto non sussiste. È solo il caso di precisare che - come risulterà chiaro dalla motivazione che segue - la decisione qui assunta è fondata sull'interpretazione del dato normativo e dei documenti raccolti nel corso delle indagini preliminari e, quindi, su elementi già pienamente valutabili in questa sede, in relazione alla cui valutazione un eventuale dibattimento non consentirebbe di accrescere le risultanze istruttorie qui considerate e valutate.

Dagli atti risulta che:

- [...] è stato assoggettato a controllo in data 26.5.2014 a Beinasco;
 - gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria hanno permesso di appurare che egli era stato espulso [con generalità parzialmente diverse] in data 24.1.2005 in forza di provvedimento del magistrato di sorveglianza di Venezia; il magistrato di sorveglianza di Venezia ha infatti disposto - nella costanza dell'espiazione di una pena per reato contro il patrimonio - l'espulsione di [...] ai sensi dell'art. 16, co. 5, d.lgs. n. 286/1998, consentendogli la pena e dando atto della insussistenza di cause ostative all'espulsione rilevanti *ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998*; il provvedimento è in atti;
 - il provvedimento non risulta essere stato impugnato ed è stato materialmente eseguito in data 9.2.2005 (cfr. nota questura Treviso, ufficio immigrazione, in atti);
- È così da ritenere provato che - materialmente espulso nel febbraio 2005 - [...] (controllato a Beinasco il 26.5.2014) abbia fatto reingresso in Italia prima del ter-

mine indicato nel provvedimento del magistrato di sorveglianza. Non risulta che egli abbia richiesto alcuna speciale autorizzazione per tornare in Italia.

Nonostante tali premesse dimostrino la sussistenza della condotta di reingresso prevista dalla fattispecie incriminatrice, si ritiene che l'imputato debba comunque essere prosciolto perché il fatto non sussiste.

La ragione del proscioglimento risiede nel fatto che il provvedimento di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza di Venezia non risulta tradotto in lingua albanese (mentre, nel verbale di arresto del maggio 2014 si dà atto del fatto che egli parla e comprende poco la lingua italiana; difficile ritenere che l'imputato avesse una migliore padronanza della lingua italiana nel 2005; e comunque, non è dimostrato - né dimostrabile - il contrario). Sicché il provvedimento di espulsione è da disapplicare, posto che - non essendo stato tradotto - esso è affetto da un vizio di legittimità [sia che si abbia riguardo alla disciplina processual-penalistica (art. 143 c.p.p.), sia che si abbia riguardo a quanto prevede l'art. 13, co. 7, d.lgs. 286/1998 sulla traduzione in lingua nota ai cittadini di Paesi terzi dei provvedimenti (amministrativi) di espulsione che li riguardano].

È bene a questo punto esaminare un aspetto: l'espulsione prevista a titolo di misura alternativa alla detenzione (art. 16 co. 5 d.lgs. n. 286/1998) ha - secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. ordinanza n. 226 del 2004) e di legittimità (ad es. sez. I, n. 45601 del 14.12.2010 - dep. 29.12.2010, Turtulli, Rv. 249175) - natura di *espulsione amministrativa*, avente una funzione di deflazione penitenziaria che trova giustificazione nei medesimi presupposti previsti per l'espulsione disposta dal prefetto (tanto che la norma richiama l'art. 13, co. 2, d.lgs. n. 286/1998, richiamato anche nel provvedimento del magistrato di sorveglianza). Tant'è che - si osserva per inciso - è proprio in ragione della natura amministrativa di tale forma di espulsione che la Consulta ha disatteso la questione di legittimità costituzionale fondata su un preteso contrasto di tale disposizione con l'art. 27, co. 3, Cost.

E, dunque, se la natura dell'espulsione disposta *ex art. 16, co. 5, d.lgs. n. 286/1998* è *amministrativa* è da ritenere che - come tutti i provvedimenti amministrativi - esso sia in astratto suscettibile di disapplicazione *ex art. 5 dell'allegato E*) alla legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo e, in concreto, da disapplicare posto che - per le ragioni già dette - il provvedimento di espulsione è affetto da un vizio di legittimità (la mancata traduzione) [per la possibilità di disapplicazione di un'espulsione prefettizia in un processo per violazione dell'art. 13, co. 13, d.lgs. n. 286/1998, cfr. sez. I, n. 28849 dell'11.6.2009 - dep. 15.7.2009, Makdad, Rv. 244296, che, pure, nel concreto ritenne corretta la mancata disapplicazione].

Il GUP non ignora che - secondo una recente decisione di legittimità - «l'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, co. 5, d.lgs. n. 286/1998, ha natura amministrativa ma è emessa a seguito di procedimento giurisdizionale e contro di essa è previsto il solo rimedio dell'opposizione, non potendo, invece, disporsi la sua disapplicazione nell'ambito di altri procedimenti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che nell'ambito del procedimento per il delit-

to di cui all'art. 13, co. 13, d.lgs. n. 286/1998 potesse essere disposta la disapplicazione dell'espulsione)» [sez. I, n. 48160 del 23.10.2013 - dep. 3.12.2013, Saoudi, Rv. 257718].

Tuttavia, il GUP ritiene di non potere condividere tale decisione. In linea generale, il potere di sindacato del giudice penale sulla legittimità di un provvedimento amministrativo è talmente penetrante da consentirne la disapplicazione; e si è ritenuto che il potere di sindacato sia talmente penetrante da consentirne la disapplicazione anche se detto provvedimento sia stato (irrevocabilmente) ritenuto non illegittimo dal giudice amministrativo (ad una condizione: che la disapplicazione si fondi su ragioni diverse da quelle vagliate dal GA). Si è, infatti, addirittura affermato che «al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa (Cass. sez. I, sent. n. 11596 dell'11.1.2011, P.G. in proc. Keller, Rv. 249871), tanto sul rilievo che il *carattere autonomo della giurisdizione penale* rispetto a quella amministrativa e l'*assoluta rilevanza ed inderogabilità del potere del giudice ordinario di disapplicazione dell'atto amministrativo* illegittimo radicano l'effetto preclusivo esclusivamente con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale del giudice amministrativo passato in giudicato, a condizione che abbia espressamente esaminato lo specifico profilo di illegittimità dell'atto fatto valere, incidentalmente, in sede penale, dovendo altrimenti ritenersi che la preclusione del cosiddetto giudicato amministrativo si estende esclusivamente alle questioni che siano state dedotte ed effettivamente decise e non anche a quelle deducibili e non esaminate» [così, in motivazione, Cass. pen., sez. III, n. 44077 del 18.7.2014 - dep. 23.10.2014, Scotto Di Clemente, Rv. 260612].

E, allora: se il delitto in contestazione ha - come proprio presupposto - un *valido* provvedimento amministrativo; se il giudice penale ha sempre il potere/dovere di apprezzare la validità dei provvedimenti amministrativi; se il potere di sindacato è così penetrante da potere superare addirittura l'esistenza di un giudicato amministrativo favorevole all'imputato (purché la disapplicazione si fondi su ragioni che - pur deducibili - non furono concretamente dedotte ed esaminate dal GA); se tutto ciò è vero, non si vede perché il quadro di principi sopra delineati debba cambiare per il solo fatto che un certo provvedimento amministrativo - nel nostro caso non impugnato - è stato emesso da un'autorità giurisdizionale (che, peraltro, provvede *de plano*, in assenza di formalità). Il fatto che esistano dei rimedi giurisdizionali - nella specie non azionati - non modifica il quadro (come invece ritenuto da Cass. 48160/13, cit.), posto che anche i provvedimenti amministrativi prevedono rimedi giurisdizionali. D'altra parte, la mancata traduzione nemmeno ha consentito a [...] di rendersi conto di potere azionare rimedi giurisdizionali. Detto in altri termini: se un provvedimento - benché emesso da un giudice - ha *natura amministrativa*, ad

esso si deve applicare lo statuto dei provvedimenti amministrativi (ivi compresa la possibilità di disapplicazione *incidenter tantum*).

In forza di tali premesse, si ritiene che il giudice penale possa, nel caso di specie, sindacare incidentalmente la legittimità del provvedimento di espulsione che ha interessato l'imputato [...] (disapplicandolo, perché non tradotto). Disapplicato il provvedimento presupposto, si impone il proscioglimento dell'imputato perché il fatto [la violazione di un divieto di reingresso applicato da un provvedimento disapplicato con effetto *incidenter tantum*] non sussiste.

P.Q.M.

visto l'art. 425 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di [...], perché il fatto non sussiste.